

**EGPA 1280/2024/ICT per l'affidamento di
una soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall)
basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali**

Codice Identificativo Gara (CIG): B5C6529630

Oggetto: Errata corrige, chiarimenti e proroga dei termini

ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla procedura in oggetto, questa Stazione Appaltante pubblica la seguente Errata Corrigere:

1 Allegato “Disciplinare Gara ADDoS”

Si segnala che il documento di gara “Disciplinare Gara ADDoS” deve intendersi annullato e sostituito dal documento “Disciplinare Gara ADDoS Rev.02”, Allegato n.1 del presente documento.

2 Allegato “All. B – Schema Accordo Quadro”

Si segnala che il documento di gara “All. B – Schema Accordo Quadro” deve intendersi annullato e sostituito dal documento “All. B – Schema Accordo Quadro Rev.02”, Allegato n.2 del presente documento.

3 Allegato “All. C – Capitolato Tecnico”

Si segnala che il documento di gara “All. C – Capitolato Tecnico” deve intendersi annullato e sostituito dal documento “All.C – Capitolato Tecnico Rev.02”, Allegato n.3 del presente documento e pubblicato nel Portale.

Allegato “All. A.1 – Domanda partecipazione”

Si segnala che il documento di gara “All. A.1 – Domanda partecipazione” deve intendersi annullato e sostituito dal documento “All. A.1 – Domanda partecipazione Rev.02”, Allegato n.4 del presente documento e pubblicato nel Portale.



RISPOSTE AI CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue:

Quesito n.1

Con riferimento al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, pagina 11/53, ed in particolare al testo riportato “La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del primo ordine”, si chiede conferma che per data di attivazione del primo ordine si intende la data di emissione dello stesso e non la data di attivazione dei prodotti oggetto del primo ordine.

Risposta al Quesito n.1

Si conferma che per data di attivazione del primo ordine si intende a data di emissione dello stesso.

Quesito n.2

Con riferimento al par. VI.2.1. “Requisito di idoneità professionale” lettera b) “Comprova partnership Akamai” del Disciplinare, in base al quale “È richiesto che ogni partecipante alla gara dimostri di avere una partnership attiva con il Vendor di riferimento della tecnologia Akamai con livello minimo “Registered”. Tale partnership deve essere comprovata presentando un accordo formale di collaborazione quale, ad esempio, una lettera di referenza rilasciata dal Vendor stesso”.

Si chiede di confermare che tale requisito possa essere acquisito dall’operatore economico [o in caso di partecipazione in RTI possa essere in capo ad una sola impresa dell’RTI stesso] mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 comma 3 da impresa in possesso del requisito che eseguirà i servizi di assessment, attività necessarie per la messa in protezione, supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva, servizi di assistenza in tempo reale e servizi di assistenza post vendita che saranno svolti in subappalto.

Risposta al Quesito n.2

Come indicato nei par. VI.2.4 e VI.2.5, in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazioni di rete, G.E.I.E, la comprova della partnership Akamai deve essere posseduto dall’esecutore dei servizi stessi.

Quesito n.3

Riferimento: All. C Capitolato Tecnico - Capitolo 4 – paragrafo 4.1

Nel secondo anno di validità dell’Accordo Quadro, il perimetro degli impegni contrattuali (definito come ‘Perimetro Committed’) corrisponderà all’80% del perimetro dell’anno precedente, ossia del valore economico del Contratto Applicativo dei servizi continuativi afferente al perimetro Committed. Nel



terzo anno di validità dell'Accordo Quadro, il perimetro degli impegni contrattuali (definito come 'Perimetro Committed') corrisponderà al 70% del perimetro del primo anno, ossia del valore economico del Contratto Applicativo dei servizi continuativi afferente al perimetro Committed (del primo anno). Si chiede di confermare che le riduzioni menzionate si riferiscano alla possibile diminuzione del perimetro tecnico, mantenendo invariato il prezzo unitario offerto in fase di gara.

Risposta al Quesito n.3

Si conferma, le riduzioni menzionate fanno riferimento a una diminuzione del perimetro tecnico mantenendo invariato il prezzo unitario definito a listino.

Quesito n.4

Riferimento: All. C Capitolato Tecnico -Capitolo 4 – paragrafo 4.1

Nella Tabella all'ID TECH_01 nella descrizione della Tecnologia è citato l'Overage Protection, per la quale il Vendor a fronte della definizione di un commit annuale su base mensile garantisce un importo costante al variare della componente a cui si applica con un limite pari al doppio del commit definito e nell'All. C Capitolato Tecnico- capitolo 5 al paragrafo 5.1,

“A fronte di ogni consuntivazione sarà dato seguito alla fatturazione sulla base degli effettivi consumi”.

Si chiede di confermare che, a fronte dell'applicazione dell'overage protection, tale consuntivazione si applichi solo per l'eccedenza al limite definito dall'overage protection stesso.

In caso contrario, come è prevista l'applicazione contemporanea di entrambi gli scenari, overage protection e consuntivazione trimestrale?

Risposta al Quesito n.4

Si conferma.

Quesito n.5

Con riferimento all'Allegato A1 bis Dichiarazione Impresa assenza cause esclusione ex art.69 e 169 art.2 punto B) e più precisamente alla pag. 3 capoverso “dichiara e garantisce... né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente. Si richiede se OA possa sottoscrivere tale capoverso aggiungendo l'inciso per quanto a propria conoscenza.

Risposta al Quesito n.5

Non si conferma.

Quesito n.6

Con riferimento all'Allegato A1 bis “Dichiarazione Impresa assenza cause esclusione ex art.69 e 169 si richiede se all'art.2 punto B) e più precisamente alla pag.3 capoverso sottopunto c) “compresi, se



rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”.

Non avendo all’atto della partecipazione alla gara esatta conoscenza delle società alle quali si farà ricorso a subappalti e/o subforniture con relativa percentuale, si richiede alla SA se l’O.E. possa dichiarare il sottopunto c) circoscrivendolo alla sola parte dello stesso “una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b)”, rimandando la sottoscrizione del punto omesso nella fase successiva di aggiudicazione prima del perfezionamento dell’istanza di autorizzazione di ricorso a subcontratti.

Risposta al Quesito n.6

Qualora l’operatore economico ricada nella fattispecie “direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici” la relativa dichiarazione può essere resa al netto dei “subappaltatori” ove l’operatore, in fase di presentazione dell’offerta, non li abbia già individuati. Il riferimento a “fornitori” o “soggetti” può invece essere inteso, in fase di gara, ai soggetti ex art. 104 del Codice.

Quesito n.7

Con riferimento al Disciplinare Gara Par.III (pag.11) e nello specifico alla Tabella 1 - Base d'asta, viene riportato il "Servizio assistenza post vendita" tra le voci a base d'asta. Poichè tale servizio non viene successivamente definito nè all'interno del Capitolato tecnico ne all'interno di altra documentazione di gara, si chiede di ricevere informazioni di ulteriori di dettaglio al fine di poter dimensionare correttamente il servizio ed esprimere un'offerta economica consapevole.

Risposta al Quesito n.7

Il supporto post vendita è da intendersi ricompreso nel par. 5.4 "Manutenzione continuativa".

Quesito n.8

Con riferimento al Capitolato Tecnico par. 4.1 pag.12, è riportato quanto segue: "Viene richiesto che la soluzione sia integrata con la piattaforma MISP del Cliente. Sarà responsabilità del Fornitore integrare le tecnologie della soluzione con la piattaforma MISP dedicata." Si chiede di fornire ulteriori dettagli relativamente all'architettura della piattaforma MISP attualmente in uso.

Risposta al Quesito n.8

L'architettura della piattaforma "MISP" in uso è integrata con "Akamai WAF Network List" per la prevenzione di attacchi basati su IoC di tipo IP. L'integrazione avviene tramite script automatizzati che interrogano le API di Akamai per aggiornare e attivare una "Network List dedicata". Il flusso prevede



la generazione dinamica dei file di aggiornamento, l'invio delle richieste API e il monitoraggio dell'attivazione, con notifiche automatiche in caso di errore. Sul sistema MISP è stato installato il client "httpie" per gestire le richieste API. L'attuale versione utilizzata è: MISP 2.4.204.

Quesito n.9

Con riferimento al Capitolato Tecnico, al paragrafo 4.1, è riportato quanto segue: "Il Fornitore dovrà garantire al Cliente le utenze necessarie per l'accesso al portale (circa 130 utenze) con diversi tipi di profilazione (es. accesso login alla console in sola lettura, possibilità di richiesta di change, modifica delle utenze stesse, etc.). Il Fornitore dovrà inoltre garantire la possibilità di creazione, sotto richiesta del Cliente, di utenze API (es. per modifiche delle network list, purge cache, managed SIEM, etc.) e l'eventuale dismissione sicura delle utenze create. Si chiede di confermare che il portale in citato sia quello della piattaforma Akamai.

Risposta al Quesito n.9

Si conferma.

Quesito n.10

Al paragrafo 1, è riportato quanto segue: "Il modello di sicurezza che si intende attuare dovrà implementare una sinergia diretta del Fornitore con la BU CSSO che preveda: che il Fornitore sia dotato di tutte le competenze necessarie a presidiare, secondo le esigenze definite dal Cliente, i sistemi di sicurezza". Si chiede di confermare che i sistemi di sicurezza menzionati siano esclusivamente quelli inerenti alla fornitura.

Risposta al Quesito n.10

Si conferma.

Quesito n.11

Premesso che al Par. 4.2 del Capitolato Tecnico prevede l'esperienza che deve essere posseduta rispettivamente dalla figura di Specialist Senior e di Specialist Junior. In particolare, per la figura Specialist Senior viene richiesta un'esperienza di "...almeno 3 (tre) anni nell'implementazione e personalizzazione di soluzioni analoghe a quella prevista nel presente Capitolato Tecnico", per la figura dello Specialist Junior di "...aver realizzato almeno 1 (un) progetto inerente all'implementazione della soluzione proposta negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara".

Considerato che entrambe le figure svolgeranno la propria attività nell'ambito della medesima soluzione, pur con ruoli differenti, tale diversità dei requisiti di esperienza appare non giustificata comportando per lo Specialista Junior un livello di esperienza più stringente rispetto a quelle prevista per lo Specialista



Senior. Si chiede di confermare pertanto che per la figura dello Specialist Junior l'esperienza richiesta sia da intendersi pari a quella dello Specialista Senior di "almeno 3 (tre) anni nell'implementazione e personalizzazione di soluzioni analoghe a quella prevista nel presente Capitolato Tecnico" in linea con il principio di coerenza nella definizione delle competenze professionali nell'ambito dell'appalto.

Risposta al Quesito n.11

Si specifica che il requisito richiesto per lo Specialist Senior si intende più stringente rispetto al requisito richiesto per lo Specialist Junior in quanto per il primo si richiede uno svolgimento continuo nei tre anni precedenti nell'implementazione di soluzioni analoghe alle tematiche trattate mentre per il profilo Junior è richiesto un solo progetto come partecipante.

Quesito n.12

In riferimento al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico si definisce che: "La quantificazione del progetto è in giorni/persona e il corrispettivo è calcolato sulla base della stima iniziale approvata dal Cliente e non in base ai giorni/persona misurati a consuntivo".

Si chiede conferma che le figure giorni/persona utilizzate per la quantificazione dei progetti sono le figure di Assessment, Attività necessarie per la messa in protezione e Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva indicate nella Tabella 1 – Base d'asta del disciplinare.

Risposta al Quesito n.12

Si conferma.

Quesito n.13

Si chiede conferma che il documento "All. G - Giustificativi dell'offerta" di cui al paragrafo VIII.2. OFFERTA ECONOMICA lettera f), non sia un documento obbligatorio e che pertanto non sia necessario allegarlo in fase di risposta alla procedura in oggetto.

Risposta al Quesito n.13

Si conferma, il documento è facoltativo ma si consiglia di allegarlo nell'ottica di una maggiore collaborazione e speditezza del procedimento di gara.

Quesito n.14

Con riferimento a quanto previsto dall'Articolo 18 bis – Copertura Assicurativa dell'Allegato B - Schema Accordo Quadro, si chiede di chiarire se il massimale della polizza debba essere pari al 20% del valore del contratto o in alternativa a 20 milioni per sinistro e anno.



Risposta al Quesito n.14

Si chiarisce che il massimale della polizza deve essere pari al 20% del valore del contratto con il massimo di euro 4.120.323,096 per sinistro e anno. Si prega di prendere visione del nuovo documento "All. B – Schema Accordo Quadro Rev.02", Allegato n.2 del presente documento, che annulla e sostituisce il documento di gara "All. B – Schema Accordo Quadro”.

Quesito n.15

Con riferimento all'Articolo 18 bis – copertura assicurativa dell'Allegato B - Schema Accordo Quadro nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:

- a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
- b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo.

Si chiede conferma che:

1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;



4. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori.

Risposta al Quesito n.15

Si risponde punto per punto:

Domanda 15.1

tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;

Risposta al Quesito 15.1

Il massimale di 10 mln per la rc prof. può essere adeguato o meno a seconda del valore del contratto e come indicato nella risposta al Quesito n.14.

Quesito n.15.2

Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;

Risposta al Quesito n.15.2

Si accettano anche le dichiarazioni purché facciano anche riferimento al contratto con FS.

Quesito n.15.3

Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;

Risposta al Quesito n.15.3

Si richiede possibilmente che sia esplicitato tutto nella dichiarazione.

Quesito n.15.4

Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori”.

Risposta al Quesito n.15.4

Nel caso descritto, devono essere prodotte le polizze.

Quesito n.16

Con riferimento al Paragrafo “ VIII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTAZIONE DI GARA” del Disciplinare di Gara, si prega di



confermare che nella risposta alla presente gara non è richiesta una relazione tecnica da parte del Fornitore riportante l'approccio nella presa in carico ed erogazione dei servizi oggetto di gara, le referenze, nonché la condivisione in questa fase dei CV del personale identificato per provvedere a tali servizi.

Risposta al Quesito n.16

Si conferma.

Quesito n.17

Con riferimento al Paragrafo “III. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO” del Disciplinare di Gara, si prega di confermare che il Cliente accetterà i termini e condizioni d’uso relativi alle licenze fornite e ai servizi professionali del Vendor indicato.

Risposta al Quesito n.17

Non si conferma.

Quesito n.18

Con riferimento al Paragrafo "5.3 Attivazione" del Capitolato Tecnico, si prega di confermare che a tale paragrafo sono riconducibili alle seguenti attività relative alla Tabella 1 (riportata a paragrafo III. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO” del Disciplinare di Gara):

- Assessment
- Attività necessarie per la messa in produzione
- Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva

Risposta al Quesito n.18

Si conferma.

Quesito n.19

Con riferimento al Paragrafo “5.4 Manutenzione continuativa” del Capitolato Tecnico, si prega di confermare che a tale paragrafo sono riconducibili alle seguenti attività relative alla Tabella 1 (riportata a paragrafo III. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO del Disciplinare di Gara):

- Servizio assistenza in tempo reale
- Servizio assistenza post vendita

Risposta al Quesito n.19

Si conferma.

**Quesito n.20**

Con riferimento al Paragrafo “5.4 Manutenzione continuativa” del Capitolato Tecnico, si prega di confermare con gli interventi : “a ripristinare, anche in loco” si intendono presso i DC:

- Prenestino
- Sede Centrale
- Pero
- Castelletto Settimo Milanese

Risposta al Quesito n.20

Non si conferma, gli interventi sono previsti per tutti i DC presenti in perimetro di Gara (6 DC) cfr. par. 3.2 Capitolato Tecnico e per successive esigenze.

Quesito n.21

Con riferimento al Paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare meglio cosa si intende relativamente alla variazione del perimetro degli impegni contrattuali che è indicata per il secondo anno (80% del perimetro dell'anno precedente) e per il terzo anno (70% del perimetro del primo anno), dal momento che gli importi di base d'asta indicati sono uguali per i 3 anni.

Risposta al Quesito n.21

Le riduzioni menzionate fanno riferimento a una diminuzione del perimetro tecnico mantenendo invariato il prezzo unitario definito a listino.

Quesito n.22

Con riferimento al Paragrafo 4.1 "Soluzione basata su tecnologie Akamai", si chiede di precisare quale attività di “integrazione con la piattaforma MISP del Cliente“ è relativa alle nuove soluzioni Uncommitted e quale è la piattaforma MISP utilizzata.

Risposta al Quesito n.22

Si conferma che l'integrazione MISP dovrà avvenire in caso di acquisto delle tecnologie Uncommitted. L'attuale versione utilizzata è: MISP 2.4.204.

Quesito n.23

Con riferimento al Paragrafo 4.3 Assistenza in tempo reale del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se l'ingaggio per "eventi rilevanti in ambito cyber security" debba essere inteso come un ingaggio finalizzato ad attività di analisi di sicurezza o ad attività di supporto rispetto a quelle eseguite dal SOC



del Cliente (estrazione di log, produzione di reportistica, chiarimenti sul significato di eventi e impostazioni di configurazione, etc)

Risposta al Quesito n.23

Si specifica che l'ingaggio può avvenire per entrambe le casistiche.

Quesito n.24

Con riferimento al Paragrafo 5.1 Premessa del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se la consuntivazione trimestrale debba essere intesa come finalizzata ad evidenziare eventuali variazioni in aggiunta rispetto al perimetro committed, o se invece gli effettivi consumi nell'arco dell'anno possano risultare anche minori del perimetro committed.

Risposta al Quesito n.24

Si conferma che la consuntivazione trimestrale debba essere intesa come finalizzata ad evidenziare eventuali variazioni in aggiunta rispetto al perimetro committed. Inoltre, ai fini di controlli e verifiche interne è necessario che vengano forniti i valori di consuntivazione trimestrale con il dettaglio degli effettivi consumi.

Quesito n.25

Con riferimento al Paragrafo 6.1 Collezionamento eventi SIEM del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare se l'integrazione con il SIEM sia già presente. In caso contrario, si chiede di precisare qual è la piattaforma SIEM utilizzata.

Risposta al Quesito n.25

Si conferma che l'integrazione con i SIEM esistenti è già presente, in ogni caso, qualora dovessero essere aggiunti nuovi SIEM sarà necessario effettuare l'integrazione.

Quesito n.26

Con riferimento al Paragrafo 6.3 Disponibilità soluzione del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che la penale si applica sulla violazione del tempo di disponibilità inferiore al KPI 99,995% indicato, diversamente da quanto sembrerebbe dall'esempio proposto (in cui viene considerato un KPI di disponibilità del 100%).

Risposta al Quesito n.26

Si prega di prendere visione del documento “All.C – Capitolato Tecnico Rev.02”, Allegato n.3 del presente documento e pubblicato nel Portale (area “Allegati di gara”) che annulla e sostituisce il documento di gara “All. C – Capitolato Tecnico”.

**Quesito n.27**

Con riferimento al Paragrafo 6.4 Servizio di assistenza e manutenzione del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare i contenuti dell'attività di Monitoraggio dei ticket aperti.

Risposta al Quesito n.27

Per "Monitoraggio dei ticket aperti" si intende un aggiornamento dello stato di lavorazione del ticket secondo la frequenza richiesta per le diverse severità.

Quesito n.28

Con riferimento al Paragrafo 6.4 Servizio di assistenza e manutenzione del Capitolato Tecnico, si chiede di indicare le numeriche (storico) di riferimento per i ticket di severità 1, 2 e 3.

Risposta al Quesito n.28

I ticket di severità 1, 2 e 3 si attestano sui 60 ticket complessivi l'anno.

Quesito n.29

Con riferimento al Paragrafo 6.5 Tempi mitigazione attacchi del Capitolato tecnico, si chiede di specificare se i tempi di mitigazione indicati sono relativi all'applicazione di modifiche della configurazione ricevute dal cliente a seguito del rilevamento di un attacco, o al tempo impiegato dalla soluzione Akamai per rilevare un attacco e mettere in atto le necessarie attività di mitigazione.

Risposta al Quesito n.29

Per "Tempo di mitigazione attacchi" si intende il tempo impiegato dalla soluzione Akamai per rilevare un attacco e mettere in atto le necessarie attività di mitigazione.

Quesito n.30

Con riferimento al Paragrafo 6.6 Tuning del Capitolato Tecnico, Whitelisting e Blacklisting di Prefissi IP, si chiede di indicare le numeriche di riferimento per le richieste di tuning, whitelisting e blacklisting di prefissi IP.

Risposta al Quesito n.30

Il servizio di tuning, whitelisting e blacklisting di prefissi IP si attesta su 30 richieste complessive l'anno.

Quesito n.31

Con riferimento al Paragrafo 6.5 Tempi mitigazione attacchi, si chiede di confermare che tali tempi di mitigazione non debbano essere superati per il 98% degli attacchi (così come dichiarato dal Vendor) senza incorrere in penali per il restante 2%.



Risposta al Quesito n.31

Non si conferma, il Vendor dichiara di poter rispettare i tempi di mitigazioni attacchi per il 100% degli stessi.

Quesito n.32

Con riferimento al Disciplinare di gara paragrafo VIII.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - documentazione per gli accertamenti antimafia, si chiede di confermare se, in alternativa al facsimile allegato F, possa essere resa medesima dichiarazione, invariata nei contenuti, su carta intestata dell'operatore economico partecipante ai sensi del DPR 445/2000.

Risposta al Quesito n.32

Non si conferma.

Quesito n.33

Con riferimento al Disciplinare di gara paragrafo V.2 GARANZIA PROVVISORIA, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia, si chiede di confermare l'applicabilità dell'ulteriore riduzione del 20% prevista dall'art. 106 co. 8 del Codice Appalti di cui all'Allegato II.13, nel caso l'operatore economico possieda ulteriori certificazioni, quali ad esempio a titolo non esaustivo:

- SA 8000
- ISO 14001
- ISO/IEC 27001
- UNI/PdR 125

Risposta al Quesito n.33

Si conferma. Si invita a consultare l'allegato 1 "Disciplinare Gara ADDoS Rev.02" del presente documento che annulla e sostituisce l'allegato di gara "Disciplinare Gara ADDoS".

Quesito n.34

Con riferimento allo Schema di Accordo Quadro par. 17. Cap percentuale alle penali applicabili, si chiede di confermare che la previsione in merito alle diverse percentuali di penali riferite, rispettivamente, all'AQ (10%) o al singolo ordine applicativo (20%) debba intendersi come tetto massimo di applicabilità delle stesse.

Risposta al Quesito n.34

Non si conferma. Quelli espressi sono i limiti oltre i quali la Committente si riserva rispettivamente di rescindere l'AQ o l'Ordine applicativo

**Quesito n. 35**

Con riferimento al Disciplinare par IV – 2.1. lett. B), si chiede di specificare se la comprova richiesta attenga o meno, necessariamente, ad una partnership sottoscritta con il Vendor antecedentemente al momento della pubblicazione del bando di gara. In tal caso si chiede conferma che la referenza richiesta a comprova, pur riferita a partnership antecedente al Bando, possa eventualmente essere rilasciata dal Vendor in data successiva alla pubblicazione stessa della procedura.

Risposta al Quesito n.35

Si specifica che la partnership sottoscritta con il Vendor deve essere valida al momento dell'invio dell'offerta e mantenuta valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

PROROGA TEMPORALE

Si fa presente che a fronte della suddetta Errata Corrige e dei chiarimenti pervenuti è necessario posticipare il termine di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 10/04/2025.

In conclusione, si rappresenta che non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di chiarimento pervenute dopo la scadenza del termine già fissato per i chiarimenti.

Il Procuratore

Antonio Cappiello



Sourcing & Procurement Services

Il Responsabile

GARA A PROCEDURA APERTA
interamente gestita con sistemi telematici
per l'affidamento di
una soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali

Codice Identificativo Gara (CIG):

B5C6529630



DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 24/02/2025 per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità “BDNCP”), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando, quelle relative alle modalità di partecipazione, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto indetto da Ferservizi S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in nome e per conto di FSTechnology S.p.A. (di seguito denominata “Stazione appaltante”) mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito “Codice”) per l’approvvigionamento di una Soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo www.acquisitionlineferservizi.it (di seguito “Portale acquisti” o “Portale”) interoperabile con la BDNCP ai sensi dell’art. 23 del Codice¹.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo.

Per la presente procedura si procederà alla preventiva apertura delle offerte ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Codice.

Nell’ambito della presente procedura trova applicazione l’art. 170 del Codice. Pertanto, per ogni valutazione di competenza della Stazione appaltante ai sensi della predetta norma, ciascun Concorrente - all’interno della Domanda di Partecipazione (All. A.1) - dovrà rendere la dichiarazione in ordine alla provenienza dei prodotti oggetto della procedura.

Resta inoltre ferma la facoltà della Stazione appaltante di richiedere al Concorrente o all’Aggiudicatario di fornire dimostrazione documentata dell’esistenza degli accordi di reciprocità con il Paese Terzo.

Si evidenzia che per la presente procedura di gara, indetta mediante piattaforma telematica di negoziazione certificata, la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, in capo al concorrente primo in graduatoria, all’ausiliaria in caso di avvalimento, al subappaltatore in caso di ricorso al subappalto, mediante utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: “FVOE”). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima. Resta ferma l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Il servizio, oggetto della presente procedura da eseguirsi, le condizioni generali e particolari in

¹ La Piattaforma in uso presso Ferservizi SpA è una piattaforma certificata iscritta nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, consultabile seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>



base alle quali dovrà essere condotto l'appalto sono disciplinati, oltre che dal Bando, dal presente Disciplinare di gara, dai documenti allegati o comunque negli stessi richiamati, dalle “*Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane*” applicabili, in quanto compatibili, agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V”, approvate dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017 (di seguito per brevità denominate “*Condizioni Generali di Contratto*” o anche “*CGC*”), disponibili sul sito istituzionale della Stazione appaltante e dalle condizioni previste nel Regolamento delle gare on line di Ferservizi, disponibile nella homepage del Portale.

Con riferimento alle surrichiamate CGC, si precisa che ogni richiamo ivi contenuto a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, per quanto applicabili agli appalti nei settori speciali.

Per necessità di supporto tecnico in merito all’utilizzo del Portale, si invita a contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:

- Allegato A.1 - *Domanda di partecipazione;*
- Allegato A.1 bis - *Dichiarazione Impresa relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice;*
- Allegato A.1 ter - *Dichiarazione del subappaltatore relativa alle cause di esclusione ex artt. 69 e 169 del Codice;*
- Allegato A.1 quater - *Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all’art. 94 del Codice;*
- Allegato A.2 – *Dichiarazione di Avalimento dell’Impresa Ausiliaria;*
- Allegato B – *Schema di Accordo Quadro e relativi allegati;*
- Allegato C – *Capitolato Tecnico;*
- Allegato D – *omissis;*
- Allegato E – *omissis;*
- Allegato F – *Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;*
- Allegato G - *Giustificativi dell’offerta;*
- Allegato H - *Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato ai sensi della Legge n. 36/2010 e s.m.i.;*
- Allegato I – *Dichiarazione sostitutiva CCLAA;*
- Allegato L – *Dichiarazione possesso dei requisiti di esecuzione.*

Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono disponibili nell’area riservata alla presente procedura di gara.



I. PORTALE ACQUISTI

I.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento Regolamento delle gare on line di Ferservizi.

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Regolamento delle gare on line di Ferservizi, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito



certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Portale potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Portale o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

I.2. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito www.acquisitionlineferservizi.it qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014².

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente

² La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>.



parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

La Stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES (si veda nota 2).

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta), ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

I.3. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla *home page* del Portale medesimo.



N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla gara.

Nella home page del Portale sono presenti le Istruzioni per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti tramite il Portale e, per quanto non previsto dal predetto Portale, mediante l'utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia. In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta;
- richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica fino al giorno fissato per la loro apertura.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di Concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, ciascuna impresa facente parte della compagine riunita dovrà essere abilitata ad operare nel Portale;
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il Consorzio, ciascuna consorziata indicata come esecutrice, nonché ciascuna consorziata che presta i requisiti, dovranno essere abilitati ad operare nel Portale.

In entrambe le ipotesi di cui sopra, la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai relativi soggetti della compagine secondo le modalità di cui al paragrafo "Documentazione Amministrativa".

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici, per partecipare alla stessa dovranno:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "NEGOZIAZIONE", e poi cliccare su "FASI DI OFFERTA";
2. accedere alla gara telematica;



3. selezionare il tasto “INTENZIONE DI RISPONDERE”;
4. scaricare la documentazione di gara (area “Allegati”);
5. cliccare su area “Mia Risposta”, posto in alto a sinistra della pagina;
6. accedere alle singole Buste di gara e completarle con i valori/allegati richiesti;
7. al termine della compilazione delle Buste cliccare su “CONFERMA RISPOSTA” e, nella successiva pagina, scaricare i relativi file in formato pdf delle Buste compilate, firmarli digitalmente e inserirli nella apposita finestra;
8. infine, cliccare su “SALVA E INVIA PDF CARICATI”.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare all'interno dell'area “Mie Fasi di Offerta (FDO)”, potrà scaricare la documentazione di gara, porre richieste di chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

II. CHIARIMENTI RETTIFICHE E INTEGRAZIONI E COMUNICAZIONI

II.1. CHIARIMENTI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre la data del 05/03/2025 ore 13:00 esclusivamente attraverso lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all'interno la sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o comunque dopo la data ultima sopra indicata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'apposita sezione del Portale visibile agli Operatori economici registrati alla gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Portale.

Agli Operatori economici registrati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al Portale con invito a prendere visione delle risposte ai quesiti/richieste di chiarimento.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del Bando, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte.

Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per la Stazione appaltante e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel Portale.



II.2. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno la sezione dedicata del Portale. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara avvengono tramite il medesimo strumento di cui sopra.

Per quanto non previsto dal predetto Portale, le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono mediante l’utilizzo del domicilio digitale o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall’ Italia.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di riunioni di imprese quali RTI, Consorzi ordinari, G.E.I.E., Aggregazioni di rete, anche se non ancora costituite formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori riuniti.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

III. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

L’Appalto è inerente all’approvvigionamento di una soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali, come dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico (All. D) e nello schema di Accordo Quadro (All. C). Il Concorrente aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla creazione, gestione e aggiornamento del catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba.

L’affidamento delle prestazioni oggetto della presente procedura avviene senza ripartizione in lotti in ragione della uniformità e della unitarietà delle prestazioni oggetto di appalto in quanto funzionalmente connesse.

L’importo globale stimato a base di gara è pari ad € 24.721.938,58 (IVA esclusa) così di seguito rappresentato:

- Importo a base di gara pari a € 20.601.615,48 (IVA esclusa);
- Sesto quinto (art. 120 comma 9 del Codice) € 4.120.323,10 (IVA esclusa).



E' inoltre prevista l'opzione di proroga temporale nel caso in cui non sia esaurito l'importo globale stimato per 12 mesi esercitabile in più tranches ai sensi del art. 120 comma 10 del Codice.

Gli oneri per la sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro, saranno quantificati al verificarsi dei presupposti, in sede di emissione dei relativi Ordini applicativi.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del primo ordine.

Il Concorrente aggiudicatario con il quale verrà formalizzato l'Accordo Quadro dovrà altresì provvedere alla creazione, gestione, aggiornamento e manutenzione del catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba.

L'oggetto del presente appalto è riepilogato nella seguente tabella: nella busta economica dovrà essere inserita l'offerta per unità di misura (la colonna verde contiene la relativa base d'asta) che costituirà il listino dell'Accordo Quadro.

Codice Prodotto	Tipologia	Quantità unitaria da quotare	Unità di misura	Importo a base d'asta per unità di misura	Base d'asta (1 anno)		Base d'asta (3 anni)
					Qtà per anno	Importo Totale Annuo	Importo Totale Appalto (3 anni)
App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)	Committed	1	TB/mese	10.383,09 €	230	2.388.110,70 €	7.164.332,10 €
Additional Security Configurations	Committed	1	Config	93.600,00 €	5	468.000,00 €	1.404.000,00 €
EDGE DNS	Committed	1	Zona	2.731,68 €	60	163.900,80 €	491.702,40 €
EDGE ZTNA (WEB)	Committed	1	User	39,09 €	11000	429.990,00 €	1.289.970,00 €
Bot Manager PREMIERE + Mobile Protection	Committed	1	TB/mese	2.723,06 €	230	626.303,80 €	1.878.911,40 €
Anti DDoS - Prolexic Routed PRIMARY Primary Location - Always ON	Committed	1000	Mbps/ Datacenter	169.000,00 €	5	845.000,00 €	2.535.000,00 €
Protect&Perform Premium [PSupport and SOCC] SOCC H24 & Business Hours	Committed	1	Service	398.000,00 €	1	398.000,00 €	1.194.000,00 €
Account Protector	Uncommitted	1	TB/mese	3.239,13 €	230	744.999,90 €	2.234.999,70 €
API Security - NNS-PROTECT 1000	Uncommitted	1000	API	120.000,00 €	1	120.000,00 €	360.000,00 €
API Security - NNS-PROTECT 2500	Uncommitted	2500	API	168.000,00 €	1	168.000,00 €	504.000,00 €
API Security - NNS-PROTECT 5000	Uncommitted	5000	API	240.000,00 €	1	240.000,00 €	720.000,00 €
Servizio assistenza in tempo reale	Committed	1	Service	120.000,00 €	1	120.000,00 €	360.000,00 €
Servizio assistenza post vendita	Committed	1	Service	84.999,96 €	1	84.999,96 €	254.999,88 €
Assessment	Committed	1	gg/uu	675,00 €	33	22.275,00 €	66.825,00 €
Attività necessarie per la messa in protezione	Committed	1	gg/uu	400,00 €	60	24.000,00 €	72.000,00 €
Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva	Committed	1	gg/uu	675,00 €	35	23.625,00 €	70.875,00 €
						6.867.205,16 €	20.601.615,48 €

Tabella 1 – Base d'asta

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, in diminuzione o in aumento, il volume annuale dei servizi di fornitura in base al perimetro effettivo della soluzione individuato dalla Stazione appaltante stesso. La stima del volume per il triennio di validità dell'appalto è riportata al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico (Allegato C).



In caso di modifica del volume annuale dei servizi di fornitura, i corrispettivi saranno ricalcolati proporzionalmente in base al nuovo perimetro effettivo della soluzione, come individuato dalla Stazione appaltante ed in accordo ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

Si evidenzia che, in caso di operazioni di calcolo non effettuate direttamente dal Portale secondo le modalità di cui sopra, le stesse saranno eseguite dal soggetto competente per la valutazione in modalità offline.

IV. REVISIONE PREZZI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

IV.1. REVISIONE PREZZI

In osservanza a quanto previsto all'art. 60 del D.lgs. 36/2023, i corrispettivi dovuti all'Affidatario potranno essere oggetto di revisione nel rispetto di quanto previsto dallo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi verrà applicato il seguente indice sintetico di riferimento elaborato dall'Istat e disponibile sul Portale istituzionale Istat:

- [62] “Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse”.

IV.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la Stazione appaltante si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro qualora non sia esaurito l'importo globale stimato.

In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto Accordo Quadro.



V. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

V.1 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, laddove previsto, per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di retisti;
- partecipazione sia in Raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in Aggregazione di rete sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un Consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'Aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.



L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento o Consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

V.2 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 494.438,77.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, tramite IBAN: IT18C0306905000100000014927 intestato a Ferservizi S.p.A., con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria relativa alla gara eGPA n. 1280/2024 CIG B5C6529630".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di



revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Ferservizi S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo Consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua



scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ferservizi S.p.A. si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo garante o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ovvero comunicazione al miglior offerente) e la mancata sottoscrizione del Contratto [o dell'Accordo Quadro] dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto 1.
3. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui ai precedenti punti 1. e 2. in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche di cui al comma 3 dell'art. 106 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
4. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
 - ISO 27001;
 - ISO 14001.



Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai precedenti punti 1., 2. e 3.. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel fascicolo virtuale copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nello stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

VI. REQUISITI DI GARA

Per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto è obbligatorio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice, riportate al paragrafo "Motivi di esclusione".

Al riguardo, il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo dovrà essere attestato mediante DGUE prodotto in formato elettronico in relazione ai requisiti di ordine generale e speciale, nonché mediante la Dichiarazione di cui allo schema Allegato A.1 bis in relazione alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice.

La Stazione appaltante accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese secondo le modalità indicate al paragrafo "PREMESSE E ALLEGATI" e "MOTIVI DI ESCLUSIONE".

VI.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice medesimo deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



Si evidenzia che la Stazione appaltante, come meglio dettagliato al successivo paragrafo “Motivi di Esclusione”, si riserva di escludere i Concorrenti che incorrano nell’ipotesi di cui all’art. 69 del Codice e per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in presenza delle fattispecie di cui all’atto adottato e pubblicato ai sensi dell’art. 169 del Codice.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Tutti i partecipanti al Raggruppamento e al Consorzio ordinario di cui all’art. 65, comma 2, lett. e) ed f) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui sopra.

Alle Aggregazioni di reti e al G.E.I.E si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un Raggruppamento/Consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del



Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

VI.2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

VI.2.1. Requisito di idoneità professionale

- a) Iscrizione **nel Registro delle Imprese (da dichiarare nel DGUE)** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) Comprova partnership Akamai

È richiesto che ogni partecipante alla gara dimostri di avere una partnership attiva con il Vendor di riferimento della tecnologia Akamai con livello minimo “**Registered**”. Tale partnership deve essere comprovata presentando un accordo formale di collaborazione quale, ad esempio, una lettera di referenza rilasciata dal Vendor stesso.

La documentazione dovrà essere inclusa nella busta economica e non sarà soggetta a regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

La mancata presentazione di tale documentazione comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VI.2.2. Requisito di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni, almeno pari ad € 2.472.193,86 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti :

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

VI.2.3. Requisito di capacità tecnica e professionale

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di Capacità tecnica e professionale.

VI.2.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Aggregazioni di rete, G.E.I.E

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di rete, ai Consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento sia una sub-associazione, nelle forme di Consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto VI.2.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/G.E.I.E. anche da costituire, nonché dal G.E.I.E. medesimo;
 - da ciascun componente dell'Aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo alla comprova partnership Akamai di cui al punto VI.2.1 b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economica finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto VI.2.2 deve essere soddisfatto dal Raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di Capacità tecnica e professionale.



VI.2.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto VI.2.1. deve essere posseduto dal Consorzio e, laddove previsto, dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo alla comprova della partnership Akamai di cui al punto VI.2.1 b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

VII. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Ove il Concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso di un requisito di cui all'art. 100, comma 3 del D.lgs. 36/2023 ovvero del requisito di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, la prestazione è eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria. In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE in formato elettronico, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) non essere incorso nelle cause di esclusione previste dal punto VI.1 e meglio dettagliate al paragrafo "MOTIVI DI ESCLUSIONE" e dichiararne l'assenza presentando una propria Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all'art. 69 del Codice e all'atto adottato e pubblicato ai sensi dell'art. 169 del Codice;
- c) impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.



In caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell'ausiliario. Qualora l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento è presentato in Offerta tecnica. In ogni caso il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

VIII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTAZIONE DI GARA

Per presentare la propria offerta, il Concorrente dovrà trasmettere a mezzo Portale, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 27/03/2025**, a pena di irricevibilità, tutta la documentazione, di seguito indicata:

- **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- **OFFERTA ECONOMICA.**

La suddetta documentazione deve essere tutta sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il Concorrente, pena l'esclusione dalla gara. In caso di sottoscrizione da parte di persona munita di poteri, diversa dal



soggetto Legale Rappresentante, la presentazione della documentazione dovrà avvenire con le stesse modalità richieste al Legale Rappresentante medesimo. In caso di concorrenti partecipanti in forma associata, sono riportate nel seguito del presente paragrafo le modalità di presentazione e sottoscrizione della documentazione di riferimento.

Tutta la documentazione essere redatte in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Fino al giorno che verrà fissato dalla Stazione appaltante per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche, l’operatore economico può effettuare, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, inviando - entro 24 ore prima della data e ora fissate per l’apertura delle offerte di cui al successivo paragrafo X.1 - apposita richiesta mediante lo strumento della “messaggistica on line” del Portale.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione, delle ragioni a fondamento della stessa, nonché l’indicazione delle motivazioni per le quali si ritenga che la richiesta non costituisce una modifica sostanziale dell’offerta.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Tale richiesta sarà esaminata dal soggetto competente di cui al successivo paragrafo VIII.1. Resta fermo che la (richiesta di) rettifica potrà essere aperta solamente insieme all’offerta da rettificare. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, sarà valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si rammenta che:

- il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine;
- non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle indicate;
- tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere sottoscritti secondo quanto di seguito dettagliato e non potranno essere superiori ai 10 Mb;
- non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati;



- la firma digitale utilizzata dal Concorrente in fase di registrazione al Portale non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.

Ciascun Concorrente, dovrà quindi accedere con le proprie credenziali (user e password) all'evento sul Portale ed eseguire le sottoelencate operazioni.

VIII.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa il Concorrente, all'interno dell'area "Risposta Amministrativa", dovrà allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Nel dettaglio il Concorrente dovrà inserire a Portale i seguenti documenti:

1. **[Obbligatorio] Documento di Gara Unico Europeo** prodotto in formato elettronico (DGUE) e **Dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice**, quest'ultima allegata al presente Disciplinare.

In particolare, con il **DGUE in formato elettronico** - il quale dovrà essere compilato e prodotto secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per l'utilizzo del Portale Acquisti" pubblicate nell'home page del Portale Acquisti nella sezione "Il Portale Acquisti Ferservizi: Istruzioni" - il Legale Rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, individuati ai precedenti paragrafi VI.1. e VI.2.

Mediante l'utilizzo del modello DGUE in formato elettronico il Concorrente fornisce altresì ogni altra informazione utile ai fini della valutazione discrezionale della sua idoneità da parte della Stazione appaltante. Qualora il Concorrente dichiari che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà trasmettere i seguenti documenti:

- ✓ il DGUE in formato elettronico, compilato e prodotto secondo le modalità sopra indicate e la Dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice, quest'ultima redatta in conformità all'Allegato A.1bis; entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dall'impresa ausiliaria;
- ✓ la Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice di cui al successivo punto 1 bis, sottoscritta dall'impresa ausiliaria;
- ✓ la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente, redatta in conformità all'Allegato A.2;
- ✓ esclusivamente in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando che si intende avvalere di risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

Si rammenta che in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 3 del D.lgs. 36/2023, le



prestazioni sono eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria.

Con riferimento alla **Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice**, la stessa dovrà essere prodotta secondo lo schema di cui all'Allegato A.1 bis; con tale dichiarazione il Legale Rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara l'assenza delle suddette cause di esclusione individuate al successivo paragrafo "MOTIVI DI ESCLUSIONE".

1 bis. Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice, integrativa del DGUE, da prodursi secondo lo schema di cui all'Allegato A.1 quater.

2. **[Obbligatorio]** Documento attestante la costituzione della **Garanzia provvisoria**, di cui al precedente paragrafo V.2. In particolare, in caso di garanzia provvisoria costituita mediante:
- cauzione: dovrà essere prodotto il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'Operatore economico che ha operato il versamento stesso;
 - fideiussione: dovrà essere prodotta la garanzia emessa e firmata digitalmente.

3. **[Obbligatorio] Attestazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto** (ad es. certificato CCIAA, Visura, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA redatta in conformità all'allegato I) **ed eventuale Procura** ove la documentazione prodotta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal Legale Rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA;

4. **[Facoltativo] Documentazione per gli accertamenti antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.** (Allegato F):

Fermo restando che le verifiche antimafia saranno effettuate esclusivamente sull'Operatore economico aggiudicatario in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, al fine di garantire l'operatività della prestazione oggetto di appalto in tempi brevi, si richiede in chiave collaborativa a tutti i Concorrenti di anticipare già in sede di offerta la documentazione amministrativa di cui al presente punto, in modo da accelerare, in caso di aggiudicazione, i tempi necessari alle relative verifiche propedeutiche alla stipula dell'Accordo Quadro.

In particolare, il Concorrente dovrà produrre la Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui al facsimile Allegato F, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, e compilata con l'indicazione dei nominativi e delle generalità, complete di indirizzo di residenza anagrafica, CAP e Codice Fiscale, di tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. così come riportati nel documento di cui all'Allegato F.

Per tutti i predetti soggetti, dovranno inoltre essere trasmesse le relative dichiarazioni sui



familiari conviventi di maggiore età, anch'esse complete di indirizzo di residenza, C.A.P. e Codice Fiscale come richiesto dalla Banca Dati Nazionale Antimafia, in conformità al facsimile di cui all'Allegato F.

Nel caso in cui le dichiarazioni sui familiari conviventi siano sottoscritte in forma olografa, le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte digitalmente dal relativo Legale Rappresentante.

Si fa presente che nel caso in cui l'Operatore economico si trovi nella dichiarata impossibilità di acquisire nei termini le dichiarazioni sui familiari conviventi sottoscritte individualmente da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, le dichiarazioni potranno essere rese dal relativo Legale Rappresentante per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le suddette dichiarazioni di cui all'Allegato F dovranno essere rese da tutti i soggetti tenuti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 (es. in caso di RTI/GEIE/Consorzi, da ciascuno dei soggetti facenti parte della compagine; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, anche dal socio di maggioranza; in caso di società con socio unico, anche dal socio).

Inoltre, in caso di avvalimento, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese anche dall'impresa ausiliaria.

5. [Facoltativo] Eventuale certificazione di qualità in corso di validità ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente punto 2.

Modalità di presentazione e sottoscrizione della Documentazione di gara

Si riportano di seguito le modalità di presentazione e sottoscrizione per ciascun documento presentato a corredo dell'offerta. In particolare, con riferimento:

- **alla documentazione di cui al punto 1 e 1 bis del presente paragrafo**, questa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa – ovvero da un suo procuratore. Il Concorrente dovrà:
 1. con riferimento al DGUE, compilarlo secondo le modalità riportate nelle Istruzioni per l'utilizzo del Portale Acquisti pubblicate nell'home page del Portale Acquisti nella sezione "Il Portale Acquisti Ferservizi: Istruzioni";
 2. firmare digitalmente la documentazione;
 3. inserire a Portale la documentazione.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:



- il **Documento di Gara Unico Europeo prodotto in formato elettronico (DGUE)**, la **Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice** e la **Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice**, devono essere compilate e sottoscritte da ciascun componente la compagine riunita.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito per ciascun documento:
 - **per il Documento di Gara Unico Europeo prodotto in formato elettronico (DGUE)**, per la **Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice** e per la **Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice**, se partecipa l'intera rete da ognuna delle imprese retiste, in caso contrario, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:
 - il **Documento di Gara Unico Europeo prodotto in formato elettronico (DGUE)**, la **Dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui agli art. 69 e 169 del Codice** e la **Dichiarazione relativa ai soggetti di cui all'art. 94 del Codice**, devono essere compilate e sottoscritte dal consorzio, da ciascuna consorziata esecutrice, nonché, da ciascuna consorziata che presta i requisiti.
- **la documentazione di cui al precedente punto 2 del presente paragrafo** dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il Concorrente dovrà:
 1. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
 2. inserire a Portale il/i documento/i.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la documentazione sopra indicata deve essere prodotta con le suddette modalità dalla sola Mandataria/Capogruppo.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, la documentazione sopra indicata deve essere prodotta:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario.
 - Nel caso di Consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) la documentazione sopra indicata deve essere prodotta dal Consorzio.
- **la documentazione di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo**, dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il Concorrente dovrà:
1. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
 2. inserire a Portale il/i documento/i.

Con riferimento all'attestazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto:

- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, sia costituiti che costituendi, la documentazione dovrà essere prodotta da ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria/Capogruppo, mandante/consorziata);
- Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e s.m.i., la documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio, dalle consorziate designate esecutrici, e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

Con riferimento alla Procura

- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, la procura dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal relativo soggetto della compagine riunita i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
 - Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la procura dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal relativo soggetto del Consorzio e/o delle consorziate esecutrici e/o dal relativo soggetto della consorziata che presta i requisiti, i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
- **alla documentazione di cui al precedente punto 4 del presente paragrafo**, dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il Concorrente dovrà:
1. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
 2. inserire a Portale il/i documento/i.



La suddetta documentazione dovrà essere resa con riferimento ai soggetti tenuti ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., es. in caso di Raggruppamenti/ConSORZI/G.E.I.E./Aggregazioni di Rete, da ciascuno dei soggetti facenti parte della compagine; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, anche dal socio di maggioranza; in caso di società con socio unico, anche dal socio.

➤ **alla documentazione di cui al precedente punto 5 del presente paragrafo**, dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il Concorrente dovrà:

3. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
4. inserire a Portale il/i documento/i.

Nel caso di operatori economici in forma associata, la documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascun componente la compagine riunita.

Inoltre, qualora l'offerta venga presentata da operatori economici partecipanti in forma associata, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- **Per i Raggruppamenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) del Codice, già costituiti all'atto dell'offerta:**
 - Mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza conferito all'Impresa mandataria dalle altre Imprese riunite, con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice;
 - Atto costitutivo del Raggruppamento;
 - Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.
- **Per i Consorzi ordinari ed i G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lettere f) e h) del Codice, già costituiti all'atto dell'offerta:**
 - Atto costitutivo e Statuto
 - Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati/riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle;
 - eventuali Patti paraconsortili.
- **Per tutti i Raggruppamenti, Consorzi ordinari, G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del D.lgs. 36/2023, non ancora costituiti all'atto dell'offerta:**

Dichiarazione sottoscritta digitalmente da ciascun Concorrente, attestante:



- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti o Consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- l'indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle;
- **Per le Aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento di imprese costituito o costituendo**
 - in caso di Raggruppamento di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

N.B. Il file pdf autogenerato dal Portale della Busta amministrativa deve essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri.

VIII.2. OFFERTA ECONOMICA

La Busta digitale "*Offerta Economica*" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **L'offerta economica compilata a video** e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

MODALITA' DI COMPILAZIONE:

Il Concorrente deve compilare il campo "OFFERTA" inserendo l'offerta unitaria relativa all'unità di misura descritta nel campo "UNITA' DI MISURA".

Ad esempio, per il Codice Prodotto "App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)" il Concorrente inserirà, nell'apposito campo, l'importo offerto per l'unità di misura da quotare, in questo caso per 1 Tb/mese per un anno (rif. Tabella 2).



Codice Prodotto	Unità di misura da quotare per anno
App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)	1 TB/mese
Additional Security Configurations	1 Config
EDGE DNS	1 Zona
EDGE ZTNA (WEB)	1 User
Bot Manager PREMIERE + Mobile Protection	1 TB/mese
Anti DDoS - Prolexic Routed PRIMARY Primary Location - Always ON	1Mbps/ Datacenter
Protect&Perform Premium [PSupport and SOCC] SOCC H24 & Business Hours	1 Service
Account Protector	1 TB/mese
API Security - NNS-PROTECT 1000	1.000 API
API Security - NNS-PROTECT 2500	2.500 API
API Security - NNS-PROTECT 5000	5.000 API
Servizio assistenza in tempo reale	1 Service
Servizio assistenza post vendita	1 Service
Assessment	1 gg/uu
Attività necessarie per la messa in protezione	1 gg/uu
Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva	1 gg/uu

Tabella 2 – Codici e unità di misura da quotare per anno

Il Portale calcolerà automaticamente l'offerta totale, moltiplicando l'offerta unitaria inserita dal partecipante con le quantità annuali previste, visualizzabili nel campo "QUANTITÀ" (Rif. Tabella 3), ed ulteriormente estese moltiplicando la previsione annuale per i 3 anni di durata del presente appalto.

Il valore dell'offerta totale sarà visibile nella colonna "OFFERTA TOTALE".

Tutti gli importi si intendono IVA ESCLUSA.

Codice Prodotto	Previsione massima di consumo per anno
App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)	230 TB/mese
Additional Security Configurations	5 Config
EDGE DNS	60 Zona
EDGE ZTNA (WEB)	11.000 User
Bot Manager PREMIERE + Mobile Protection	230 TB/mese
Anti DDoS - Prolexic Routed PRIMARY Primary Location - Always ON	5 Mbps/ Datacenter
Protect&Perform Premium [PSupport and SOCC] SOCC H24 & Business Hours	1 Service
Account Protector	230 TB/mese
API Security - NNS-PROTECT 1000	1.000 API
API Security - NNS-PROTECT 2500	2.500 API
API Security - NNS-PROTECT 5000	5.000 API
Servizio assistenza in tempo reale	1 Service
Servizio assistenza post vendita	1 Service
Assessment	33 gg/uu
Attività necessarie per la messa in protezione	60 gg/uu
Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva	35 gg/uu

Tabella 3 – Previsione annuale di consumo



Pertanto, il risultato dell'offerta economica sarà un listino di prodotti corredati dei relativi importi unitari. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere invariato il listino offerto per tutta la durata dell'Accordo Quadro, tramite il quale la Stazione Appaltante, in base alla necessità di modificare, in diminuzione o in aumento, il volume dei servizi di fornitura, procederà all'acquisto delle quantità necessarie.

Si ricorda che le quantità riportate in Tabella 3 identificano la previsione MASSIMA di consumo per anno.

La stima del volume per il triennio di validità del presente appalto è riportata al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico (Allegato C).

Si evidenzia che, in caso di operazioni di calcolo non effettuate direttamente dal Portale secondo le modalità di cui sopra, le stesse saranno eseguite dal soggetto competente per la valutazione in modalità offline.

La Busta digitale "Offerta Economica" dovrà inoltre contenere:

b) [Obbligatorio] La "Domanda di partecipazione" da prodursi secondo lo schema di cui all'Allegato A.1 "Domanda di partecipazione";

c) [Obbligatorio] Evidenza dell'attestazione del versamento della contribuzione nella misura e con le modalità stabilite dall'ANAC con la DELIBERA N. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024". Il pagamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica sul pagamento del contributo è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento va effettuato con le modalità di pagamento disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., all'indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, tale documento dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente dalla sola impresa mandataria/capogruppo.

d) [Obbligatorio] Lettera di referenza a comprova della partnership Akamai rilasciato dal Vendor, come specificato al precedente paragrafo VI.2.1 b);

e) [Obbligatorio] Dichiarazione possesso dei requisiti di esecuzione da prodursi secondo lo schema di cui all'Allegato L "Dichiarazione possesso dei requisiti di esecuzione";



- f) **[Facoltativo]** Uno specifico file .pdf, separato dall'offerta economica, contenente i **giustificativi dell'offerta** ritenuti più idonei, formulati preferibilmente utilizzando il modello “Giustificativi dell'offerta” (Allegato G) al presente Disciplinare. Tale file, da allegare nell'ottica di una maggiore collaborazione e speditezza del procedimento di gara, verrà aperto e valutato dal soggetto Responsabile per la fase di affidamento esclusivamente nell'ipotesi in cui si renda necessario provvedere alla verifica di congruità dell'offerta. Tale documento dovrà essere corredato da una dichiarazione motivata in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali.

Il Concorrente, per inserire la propria offerta economica dovrà:

- accedere all'evento sul Portale all'interno dell'area “Offerta Economica”;
- indicare a video gli importi offerti ed allegare il file pdf autogenerato;
- allegare la documentazione ai punti b), c), d) ed e) del presente paragrafo;
- cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Modalità di presentazione e sottoscrizione della Documentazione di gara

Si riportano di seguito le modalità di presentazione e sottoscrizione per ciascun documento presentato a corredo dell'offerta economica. In particolare, con riferimento:

- **alla documentazione di cui al punto a) del presente paragrafo**, dovrà essere allegato il file pdf autogenerato dal Portale contenente la dichiarazione formulata a video Offerta economica. Il file pdf dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.
- **alla documentazione di cui al punto b) del presente paragrafo**, questa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa – ovvero da un suo procuratore. Il Concorrente dovrà:
 1. con riferimento alla domanda di partecipazione, alla dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex art. 69 e 169 del Codice, scaricare sul proprio PC e compilare i relativi facsimile allegati al presente Disciplinare;
 2. firmare digitalmente la documentazione;
 3. inserire a Portale la documentazione.
 - Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:
 - **la Domanda di partecipazione** deve essere prodotta dalla Mandataria/Capogruppo e, in caso di soggetti costituendi, deve essere sottoscritta da tutti i componenti.



- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito per ciascun documento:
 - **per la Domanda di partecipazione:**
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la documentazione dovrà essere prodotta come di seguito:
 - la **Domanda di partecipazione** deve essere prodotta dal Consorzio.
- **la documentazione di cui ai precedenti punti c), d), e) e f) del presente paragrafo** dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito indicate. Il Concorrente dovrà:
 1. firmare digitalmente il/i documento/i scansionato/i;
 2. inserire a Portale il/i documento/i.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la documentazione sopra indicata deve essere prodotta con le suddette modalità dalla sola Mandataria/Capogruppo.
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, la documentazione sopra indicata deve essere prodotta:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario.
- Nel caso di Consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) la documentazione sopra indicata deve essere prodotta dal Consorzio.



N.B.1 Il campo “Commento” non dovrà essere compilato. L’eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo “Commento” non sarà preso in considerazione.

N.B.2. Il file pdf autogenerato dal Portale contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta economica deve essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri.

Si rammenta che per rendere visibile alla Stazione appaltante la documentazione amministrativa e l’offerta allegata al Portale è necessario procedere alla trasmissione dell’offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo VIII.3.

Il prezzo offerto si intende formulato dal Concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all’esecuzione e gestione dell’appalto.

Si precisa che tutti i documenti costituenti l’Offerta dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Consorzio.

Nel caso di operatori economici di cui all’art. 65, comma 2, lett. e), f) e h) del Codice non ancora costituiti, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le Imprese facenti parte degli stessi.

Nel caso di operatori economici di cui all’art. 65, comma 2, lett. e), f) ed h) del Codice costituiti all’atto di presentazione dell’offerta, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’Impresa mandataria.

Nel caso di operatori economici di cui all’art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



Si richiama l'attenzione sul fatto che con la presentazione dell'offerta economica il Concorrente assume altresì l'impegno di mantenerla ferma ed irrevocabile 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa.

VIII.3 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “CONFERMA RISPOSTA” e, nella successiva pagina, scaricare i relativi file in formato pdf delle Buste compilate, firmarli digitalmente e inserirli nella apposita finestra;
- infine, cliccare su “SALVA E INVIA PDF CARICATI”

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Inoltre, una e-mail inviata al Concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e di sottoscrizione dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopra riportate.

Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

Si invitano, pertanto, i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

IX. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio sarà attivato ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 101 del Codice.

Con la procedura di soccorso istruttorio, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, nonché le carenze del DGUE prodotto in formato elettronico, ma non quelle della documentazione ai punti a) e d) dell'offerta economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del Codice.



Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione ai punti a) e d) dell'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi V e VI non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi V e VI e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, al Concorrente è assegnato un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che dovranno renderle. La documentazione di riscontro al soccorso istruttorio dovrà essere trasmessa attraverso lo strumento della "messaggistica on line" del Portale. Viceversa, con specifico riferimento alle modalità di gestione del soccorso istruttorio relativo al DGUE prodotto in formato elettronico, si vedano le Istruzioni per l'utilizzo del Portale Acquisti pubblicate nell'home page del Portale Acquisti nella sezione "Il Portale Acquisti Ferservizi". In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante, ove ritenuto opportuno, potrà richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, ivi compreso il DGUE in formato elettronico, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ritenuto opportuno, chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che sarà non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Resta fermo che i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Con riferimento alla documentazione di riscontro ai chiarimenti di cui sopra, il Concorrente,



ove ritenga siano contestualmente forniti elementi costituenti segreti tecnici e commerciali, allega anche una copia di tale riscontro, anch'essa firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. In tale ipotesi, il Concorrente allega altresì una dichiarazione firmata digitalmente contenente gli elementi oggetto di chiarimento coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare.

Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare, ai fini dell'eventuale accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

X. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, VERIFICA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

X.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del Minor prezzo.

Si evidenzia che in caso di operazioni di calcolo non effettuate direttamente dal Portale secondo le modalità di cui sopra saranno eseguite dal soggetto competente per la valutazione in modalità offline.

Svolgimento delle operazioni di gara

La ricognizione delle offerte avverrà successivamente al termine indicato per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo VIII.

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 07/04/2025 alle ore 14:30; durante tale seduta verranno avviate le attività di ricognizione delle offerte.

La Stazione appaltante procederà successivamente a dare opportuna comunicazione delle date delle sedute di gara in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Lo svolgimento delle operazioni di ricognizione delle offerte avverrà, oltre che con l'eventuale ausilio della piattaforma di "Microsoft TEAMS", mediante le funzionalità del Portale, il quale garantisce parità di accesso agli operatori economici, nonché l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sul Portale medesimo, nonché l'inalterabilità delle registrazioni di sistema quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni ivi compiute, assicurando la conformità delle stesse alle regole aziendali, la segretezza delle offerte e l'intangibilità dei documenti inviati.



In ragione di quanto sopra, le operazioni di ricognizione delle offerte saranno svolte in una o più sedute riservate, per le quali saranno redatti appositi verbali recanti la descrizione delle operazioni svoltesi.

La Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte, procederà a nominare un soggetto, dotato di specifiche competenze in materia di appalti, incaricato di procedere in applicazione del criterio di aggiudicazione sopra descritto, all'esame e verifica della documentazione amministrativa e delle Offerte economiche prodotte dai Concorrenti ammessi (c.d. "Incaricato").

L'Incaricato sarà nominato tra il personale dipendente di questa Stazione appaltante in osservanza delle condizioni previste dall'art. 93, comma 5, lett. b) e c) del Codice, come richiamati dall'art. 93, comma 7 dello stesso.

La Stazione appaltante per la presente procedura si avvarrà della facoltà di procedere alla preventiva apertura delle offerte ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice e, pertanto, procederà prima alla valutazione dell'Offerta economica di tutti i Concorrenti, poi all'eventuale verifica di congruità delle offerte e successivamente alla verifica della documentazione amministrativa del Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si evidenzia, pertanto, che la verifica di congruità delle offerte di cui al successivo paragrafo X.2 "VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA" avverrà, ove ricorrano i relativi presupposti, successivamente alla valutazione dell'Offerta economica di tutti i Concorrenti. Solo a valle di tale valutazione si procederà alla valutazione della documentazione amministrativa nei confronti del Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In particolare, ai fini dell'attività di ricognizione delle offerte, si procederà:

- a) alla ricognizione delle buste digitali trasmesse dai Concorrenti entro i termini previsti nella documentazione di gara ed alla loro eventuale ammissione;
- b) all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche dei Concorrenti ammessi, nonché alla verifica e valutazione delle stesse.

Si evidenzia che, nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti prevedano lo stesso prezzo, i predetti Concorrenti saranno invitati a presentare un'offerta migliorativa entro il termine perentorio che verrà indicato dalla Stazione appaltante. Ove permanga l'*ex aequo* si procederà mediante sorteggio ad individuare il Concorrente da considerare miglior offerente. In tale ipotesi, la Stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora e le modalità di espletamento del sorteggio;

- c) alla redazione della graduatoria di gara;
- d) ad identificare, in applicazione dei criteri di individuazione degli elementi specifici indicati al successivo paragrafo X.2, eventuali offerte da sottoporre a verifica di congruità, nonché all'eventuale espletamento delle relative attività di verifica nei confronti del Concorrente risultante primo in graduatoria;



- e) all'apertura, esame e verifica della documentazione amministrativa trasmessa dal Concorrente risultante primo in graduatoria

Nel caso in cui non siano state individuate offerte da sottoporre a verifica di congruità, si procederà ad adottare le determinazioni consequenziali nei confronti del Concorrente primo in graduatoria in coerenza con quanto previsto al successivo paragrafo X.3 "AGGIUDICAZIONE".

Nel caso in cui siano individuate offerte da sottoporre a verifica di congruità, si procederà allo svolgimento di tale verifica ai sensi del successivo paragrafo X.2 "VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA" in relazione all'offerta del Concorrente risultante primo in graduatoria. Qualora, in esito a tale verifica, l'offerta risulti congrua, si procederà - a valle delle attività di esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta dal medesimo Concorrente - all'adozione delle determinazioni consequenziali ai sensi del successivo paragrafo X.3 "AGGIUDICAZIONE".

Viceversa, qualora l'offerta sottoposta a verifica risulti non congrua, si procederà a sottoporre a verifica di congruità l'eventuale successiva offerta individuata in conformità alla precedente lettera e) (ove presente), sino a giungere ad un esito positivo di congruità dell'offerta utilmente collocata in graduatoria; successivamente si procederà con le attività di esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta dal Concorrente collocato utilmente in graduatoria in base a quanto sopra e all'adozione delle determinazioni consequenziali nei confronti del Concorrente in graduatoria miglior offerente la cui offerta sia risultata congrua.

Nell'ambito di tutte le attività sopra descritte, si procederà, per ciascuna fase di riferimento ovvero a seguito della relativa seduta di gara, a comunicare ai Concorrenti ammessi (i) il valore dell'offerta economica presentata dagli stessi, (ii) l'eventuale individuazione di offerte da sottoporre a verifica di congruità, nonché eventuali esclusioni adottate nel corso della procedura.

Si rammenta, inoltre, che nell'ambito dell'attività di ricognizione delle offerte, ove ne ricorrano i presupposti:

- fermo restando quanto sopra, la Stazione appaltante - ai fini di una maggiore speditezza nell'espletamento della procedura di gara - potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di procedere con l'eventuale attività di verifica di congruità, in parallelo, con l'attività di verifica della documentazione amministrativa del Concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- nell'ambito dell'attività di ricognizione delle offerte, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 101 del Codice ed in conformità a quanto indicato al precedente paragrafo IX "SOCCORSO ISTRUTTORIO";



- nell'ambito di ciascuna fase di attività di ricognizione delle offerte, ove ne ricorrano i presupposti, si procederà all'esclusione dei Concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

X.2. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici nel seguito indicati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 (quindici), la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come di seguito indicato:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque) e inferiore a 15 (quindici), la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata come di seguito indicato:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);



- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, anche in presenza di indicatori di anomalia differenti e ulteriori rispetto a quelli sopra individuati, appaiano anormalmente basse e, in tal caso, procederà ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La Stazione appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base agli elementi specifici sopra indicati richiedendo la produzione di "Giustificativi" da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato G "Giustificativi dell'offerta".

Con riferimento ai giustificativi di cui sopra, il Concorrente allega anche una copia di tali giustificativi, anch'essa firmata digitalmente, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 35 del Codice e s.m.i. Il Concorrente allega altresì una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli del documento recante i giustificativi dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di valutare ai fini dell'accesso agli atti, la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

X.3. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta, previa verifica in capo al primo in graduatoria dell'effettiva titolarità dei requisiti di ordine generale e speciale nonché dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 69 e 169 del Codice, come definiti al paragrafo XI.

A tal fine, la Stazione appaltante accerterà nei confronti dell'operatore risultato aggiudicatario la veridicità delle dichiarazioni rese secondo le modalità indicate al paragrafo "PREMESSE E ALLEGATI" e "MOTIVI DI ESCLUSIONE". Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

La Stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione procederà altresì alla verifica dei requisiti indicati al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, allegato C del presente documento, che l'OE primo in graduatoria si è impegnato a garantire per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nella domanda di partecipazione presentata unitamente alla presentazione dell'offerta.

A valle dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, la Stazione appaltante invierà la comunicazione di aggiudicazione secondo i termini e le modalità di cui all'art. 90 del Codice.



In caso di esito negativo delle verifiche si procederà in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo XIV “AVVERTENZE PARTICOLARI”.

Si evidenzia che per il presente appalto, la Stazione appaltante si avvale di un sistema di e-Procurement basato su tecnologia SAP Ariba Cloud denominata Ariba Buying della piattaforma certificata e-Requisitioning di Ariba Network (AN) per la gestione delle transazioni con i clienti, dei cataloghi on line, dei prodotti, degli ordini di acquisto.

Entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta di cui sopra, il Concorrente primo in graduatoria dovrà altresì fornire alla Stazione appaltante il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di un Referente da mettere in contatto con la Stazione appaltante medesima e di un soggetto, se diverso dal Referente, a cui sarà erogata l'opportuna formazione per la realizzazione del catalogo elettronico. Il soggetto individuato per la formazione dovrà avere conoscenza e praticità d'uso dei pacchetti software indicati nello schema contrattuale allegato alla presente. Sarà cura del Concorrente in riferimento come sopra individuato estendere la formazione ricevuta ad altri soggetti all'interno della struttura al fine di garantire il servizio richiesto.

Dopo essere stato contattato, il Concorrente primo in graduatoria deve accedere alla suddetta Piattaforma AN attraverso l'indirizzo internet <http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/pricing> per la sottoscrizione di un pacchetto di abbonamento, le cui condizioni tecniche ed economiche sono consultabili attraverso i documenti “Subscription Overview” e “Fee Schedule” nella sezione “Europe and Middle West”.

L'abbonamento è gratuito fino ad una soglia minima fissata da AN in base al volume ed al numero delle transazioni effettuate. Superata tale soglia, si passa automaticamente ad un livello di abbonamento superiore con incremento dei relativi costi.

Successivamente all'erogazione della formazione ed **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di aggiudicazione, il Concorrente aggiudicatario provvederà a pubblicare nel Portale AN-Test il catalogo di prova in formato elettronico, secondo le modalità indicate dalla Stazione appaltante, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione degli articoli ed all'emissione degli Ordini applicativi.

X.4. STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la **garanzia definitiva** per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, per un importo pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.



Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo X.1.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e dei relativi ordini applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione (bancaria o assicurativa o mediante intermediari finanziari) deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva” di cui agli allegati “A” e “B” del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, e della corrispondente Scheda Tecnica.

Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati e contestualmente alla fideiussione, anche apposita appendice con la quale il Garante precisi che:

- a) per “Stazione appaltante” si intende “FSTechnology S.p.A.”;



- b) all'art. 1 dello schema tipo 1.2. il punto ii) della lett. c) si intende sostituita come segue: *“della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario”*;
- c) per “contratto” si intende “Accordo Quadro”;
- d) ogni richiamo a disposizioni del previgente D.lgs. n. 50/2016 dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice (D. lgs 36/2023);
- e) l'art. 2 dello schema tipo 1.2. punto 2 si intende integrato come segue “La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante o di Ferservizi in nome e per conto di quest'ultima, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante o di Ferservizi in nome e per conto di quest'ultima al Garante”;
- f) l'art. 4 dello schema tipo 1.2. punto 1 si intende integrato come segue “Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante **o di Ferservizi in nome e per conto di quest'ultima** - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”.

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato Decreto dovrà essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Inoltre, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio attestante poteri e qualità del firmatario.

Per economica procedimentale, prima della formale emissione e della relativa autenticazione della garanzia, l'aggiudicatario anticiperà il testo della polizza fideiussoria e della relativa appendice alla Stazione Appaltante attraverso la messaggistica *on line* al fine di consentirne la preventiva verifica.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.



La garanzia definitiva dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nello schema di Accordo Quadro.

La Stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, chiederà all'aggiudicatario di presentare altresì la seguente documentazione **entro 15 giorni** dall'invio della stessa:

1. *(per gli operatori economici **non** ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta):*

Mandato speciale ed irrevocabile con rappresentanza all'Impresa mandataria e Atto costitutivo del Raggruppamento, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, ovvero Atto costitutivo e Statuto del Consorzio o del GEIE e relativi patti paraconsortili, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta;

2. Dichiarazione riferimenti e Conto Corrente Dedicato (conforme all'allegato H) recante

- i. la dichiarazione del Legale rappresentante in relazione agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'articolo 3, comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i,
- ii. l'indicazione dei dati occorrenti per la formalizzazione dell'Accordo Quadro con l'aggiudicatario.

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente paragrafo, nonché di quelli di cui al precedente paragrafo X.3., troverà applicazione l'art. 8, commi 4 e 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di



aggiudicazione medesima, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice nonché dall'art. 9.4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Si evidenzia che la stipula dell'Accordo Quadro avverrà in modalità elettronica nella forma della scrittura privata.

Saranno a totale carico del Concorrente aggiudicatario le tasse di bollo e di registro dovute a norma di legge.

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare idonee coperture assicurative all'uopo stipulate ovvero già in suo possesso, nei tempi e nei modi riportati al par.18 bis dello Schema di Accordo Quadro.

XI. MOTIVI DI ESCLUSIONE

La Stazione appaltante si riserva di escludere gli Operatori economici nelle seguenti ipotesi.

Cause di esclusione ex art. 69 del Codice

Gli Operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti, non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni” COM (2017) 572 final del 3 ottobre 2017).

La Stazione appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Cause di esclusione ex art. 169 del Codice

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all'interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle informazioni, e l'effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del Codice³, si riserva di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara i concorrenti, candidati

³ L'atto di cui all'art. 169 del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione Documenti del sito di Ferservizi SpA, all'indirizzo internet: https://www.gare.ferservizi.it/content/gare_ferservizi/it/Documenti.html



o offerenti, ovvero di negare l'autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

A. risultino essere incorsi:

- 1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati dalla Stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato dalla Stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;
- 3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati dalla Stazione appaltante o da altra Società del Gruppo FS;
- 4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Stazione appaltante o con altra Società del Gruppo FS;
- 5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico⁴ e nella Policy Anti-Corruption⁵ del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto⁶.

Su tali circostanze la Stazione appaltante motiverà anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- B.** risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie⁷, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di *Trade Compliance*⁸.

⁴ Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico" e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

⁵ La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità" e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

⁶ Per «fatto» si intende nel caso: *sub 1*) la risoluzione del contratto; *sub 2*) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub 3*) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub 4*) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub 5*) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.

⁷ Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 *duodecies* del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

⁸ Per Misure di Trade Compliance si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano,



Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

- i) nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricezione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica; e
- ii) di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di *Trade Compliance* da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di *Trade Compliance* rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle *ex art. 5 duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

La Stazione appaltante verificherà, in particolare, al momento del controllo dei requisiti *ex art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023*, ovvero, nel caso di subappalto, della verifica delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, che l'offerente, ovvero il subappaltatore, non sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo, incluso, a titolo esemplificativo, il ricorrere delle situazioni di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

La Stazione appaltante verificherà, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di *Trade Compliance* risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, la Stazione appaltante, sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, ovvero dal subappaltatore, si riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie⁹ e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di *Trade Compliance*, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

Si procederà, altresì, all'esclusione delle offerte nei seguenti casi:

limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.

⁹ Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.



- a) mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) offerte che per qualsiasi causa non risultino pervenute a Portale entro il termine stabilito nel presente Disciplinare;
- c) offerte fatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Disciplinare di Gara, anche se a modifica di altre fatte regolarmente;
- d) inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- e) offerte per persona da nominare;
- f) offerte incomplete e quelle condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara o allo Schema di Accordo Quadro e relativi allegati;
- g) offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- h) violazione delle modalità di presentazione delle offerte economiche di cui al par. VIII.2.

XII. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la tutela dei dati personali si rimanda a quanto riportato nell'Accordo Quadro e negli eventuali allegati specifici.

XIII. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Si ricorda che per l'esercizio del diritto di accesso agli atti trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del Codice e le relative disposizioni di cui alla legge 241/1990.

XIV. AVVERTENZE PARTICOLARI

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di gara nonché all'accertata insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai paragrafi VI e XI del presente documento. L'efficacia dell'Accordo Quadro è in ogni caso risolutivamente subordinata ad eventuali certificazioni/attestazioni pregiudizievoli rilasciate/i successivamente alla presente dalle Autorità competenti.

Si richiama l'attenzione sulle seguenti condizioni:

1. In caso di esito negativo delle verifiche relative al possesso dell'effettiva titolarità dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di offerta dal primo Concorrente in graduatoria, la Stazione appaltante procederà alla sua esclusione dalla gara, all'incameramento della garanzia provvisoria nonché alla segnalazione all'ANAC e procederà previa apertura e analisi della relativa Busta digitale recante la documentazione amministrativa con le medesime attività di cui ai precedenti paragrafi X.2, X.3 e X.4 nei



confronti del successivo Concorrente in graduatoria, sino a giungere alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in gara dal Concorrente utilmente divenuto primo in graduatoria.

2. L'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico e dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibili al seguente indirizzo Internet <https://www.fsitaliane.it/>, nella sezione “ “Gruppo FS” sottosezione “Etica, compliance e integrità”, nonché al rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (“Modello 231”) di FSTechnology S.p.A., disponibile presso il relativo sito istituzionale societario in conformità ai quali il rapporto contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti documenti, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Il presente Disciplinare di gara e l'eventuale offerta non impegnano in alcun modo la Stazione appaltante, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del Concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti della Stazione appaltante stessa.
4. Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro.
5. Si informa che l'Accordo Quadro che regolerà l'appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
6. I soggetti responsabili delle fasi relative al presente appalto sono:
 - per la fase di affidamento: Denis Fusacchia;
 - per la fase di esecuzione: Francesco Morelli.

XV. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

XV.1. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di indicare all'atto dell'offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. Si rammenta, a questo proposito, che a norma del comma 2 dell'art. 119, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori



economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta fermo che l'autorizzazione al subappalto è subordinata alla previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 119, comma 5 del Codice, nonché all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 169 del Codice, come individuate al precedente paragrafo "MOTIVI DI ESCLUSIONE".

XV.2. REQUISITI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, sono richiesti:

- **Codice Etico**

È richiesta l'adozione e il rispetto di un codice etico conforme ai principi di integrità, trasparenza e responsabilità. L'aggiudicatario dovrà fornire una copia del proprio codice etico, corredata da una dichiarazione firmata ai sensi del art. 76 del DPR 445/2000 che attesti l'impegno a rispettarlo durante l'intera durata dell'Accordo Quadro.

- **Certificazioni**

L'aggiudicatario si impegna a presentare le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO/IEC 27001:2022 valide e aggiornate come requisito essenziale per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Accordo Quadro.

- **Certificazione ISO/IEC 27001:2022**

È richiesto il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022 che attesti l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme agli standard internazionali.

- **Certificazione ISO 14001:2015**

È richiesto il possesso della certificazione ISO 14001:2015 che attesti l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme agli standard internazionali.

Le copie delle certificazioni, rilasciate da un ente di certificazione accreditato, dovranno essere fornite al Responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro prima dell'inizio delle attività.

- **Curricula Vitae:**



L'aggiudicatario si impegna a presentare i CV delle risorse individuate con profili professionali "Project Manager", "Specialista Senior" e "Specialista Junior" conformi alle caratteristiche rappresentate nel Capitolato tecnico par. 4.2.

I curricula vitae saranno soggetti a verifica da parte della Stazione appaltante al fine di accertare la coerenza con i requisiti richiesti, quali esperienza pregressa, competenze tecniche specifiche, capacità di gestione dei progetti e conformità alle normative vigenti. La Stazione appaltante si riserva, nel corso dell'intera esecuzione del contratto, la possibilità di richiedere eventuale sostituzione della risorsa individuata qualora le prestazioni erogate dalla stessa in fase di esecuzione non siano in linea con quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere validi e aggiornati per l'intera durata dell'Accordo Quadro. L'aggiudicatario si impegna a produrre la documentazione a comprova al Responsabile della fase di esecuzione dell'Accordo Quadro prima dell'inizio delle attività.

Distinti saluti

Antonio Cappiello



FERSERVIZI SpA

ACCORDO QUADRO

per la fornitura di una soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali – CIG B5C6529630

TRA

Ferservizi S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA 04207001001, in nome e per conto di FSTechnology S.p.A., in persona di Antonio Cappiello in qualità di procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (quest'ultima di seguito "Committente");

E

[**DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] con il numero [•], codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona di [•] in qualità di [•] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro (di seguito, "Appaltatore").

[**IN ALTERNATIVA NEL CASO DI RTI:** [denominazione mandataria], con sede in [•], via [•], iscritta al registro delle imprese di [•] codice fiscale [•] e partita IVA [•], in persona di [•] in qualità di [•] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "Appaltatore" ovvero "RTI Appaltatore") costituito tra:

[•];

[•];

Di seguito "**Parti**"

PREMESSO CHE

- Ferservizi è la Società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione delle forniture e dei servizi *no core business* a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato



- Italiane;
- nell'ambito di tali forniture e servizi rientra anche la fornitura oggetto del presente affidamento;
 - per l'affidamento dell'appalto, Ferservizi ha indetto una gara a procedura aperta con Bando di gara pubblicato sul Supplemento della G.U.U.E. n. 39/2025 per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità "BDNCP"), sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale dell'ANAC nonché sui siti internet www.acquisitionlineferservizi.it e www.ferservizi.it, denominata "Soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali";
 - in data [•], a seguito delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente *e dal Bando di gara ai fini della partecipazione alla procedura*, in capo a [•] risultato miglior offerente **[o in alternativa, in caso di unico offerente: unico offerente]**, è stata trasmessa al predetto Operatore economico la comunicazione di aggiudicazione tramite Portale Acquisti;
 - **[previsione eventuale da NON inserire nel caso di una sola offerta ricevuta: che l'avvenuta aggiudicazione è stata comunicata anche a tutti gli altri Operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 36/2023]**;
 - l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva richiesta;
 - al presente Accordo Quadro sarà data attivazione con l'emissione di Ordini applicativi;
 - le Parti si danno reciproco atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire ad opera dell'Appaltatore, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'adeguata valutazione, sul piano tecnico ed economico, delle prestazioni, ai fini della formulazione, da parte dell'Appaltatore, della propria Offerta.

Tutto ciò premesso e fermo restando che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni

- a) Accordo o Atto: il presente Accordo Quadro compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Appaltatore: **[Denominazione dell'Appaltatore]**;
- c) Capitolato Tecnico o CT: il documento che contiene la descrizione della fornitura e le relative modalità di esecuzione (All. 2) **[eventuale: così come chiarito dai Chiarimenti forniti in fase di gara]**;
- d) Catalogo Ariba: il Catalogo elettronico dei prodotti acquistabili tramite la piattaforma di *e-Requisitioning* (Ariba) gestita da Ferservizi, di cui al successivo art. 7;
- e) Committente: FSTechnology S.p.A. eventualmente rappresentata da Ferservizi S.p.A.;
- f) Condizioni Generali: il documento di cui all'art. 3;
- g) Gruppo FS: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;



- h) Offerta: l'Offerta economica presentata in gara dall'Appaltatore e allegata materialmente al presente Accordo (All. 3);
- i) Ordine applicativo: il documento redatto in forma di Ordine di Acquisto, con il quale la Società emittente, con le modalità di seguito previste, richiede la fornitura oggetto del presente Accordo;
- j) Parte: [Denominazione dell'Appaltatore] o anche il Committente singolarmente;
- k) Parti: Committente e Appaltatore;
- l) Responsabile dell'Accordo Quadro dell'Appaltatore: il soggetto di cui al successivo art. 27];
- m) Società del Gruppo FS: le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- n) Società emittente: FSTechnology S.p.A. che potrà utilizzare, mediante gli ordini applicativi, il presente Accordo Quadro;
- o) Soggetto Responsabile per la fase dell'Esecuzione o RFE: il soggetto Responsabile per la fase esecutiva dell'Accordo Quadro, di cui al successivo art. 28;
- p) Termini di esecuzione: la data a decorrere dalla quale l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali, come indicato negli Ordini applicativi;
- q) Unità Ordinante/i: gli uffici e/o le persone fisiche della Società emittente abilitati a emettere gli Ordini applicativi.

Articolo 2 – Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche al fine di meglio precisare le obbligazioni assunte dalla Parti.

Fanno parte del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Dichiarazione ex art. 1341 c.c. dell'Appaltatore
2. Capitolato Tecnico
3. Offerta economica presentata dall'Appaltatore
4. Garanzia definitiva
5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
6. Copia quietanza pagamento imposta bollo
7. [eventuale *Chiarimenti di gara*]

Articolo 3 – Disciplina applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si applicheranno, le “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*”, registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili nella sezione “Portale Acquisti di Gruppo - Le Regole del Gruppo” del sito <https://eprocurement.gruppofs.it>, che di seguito per brevità saranno chiamate “Condizioni Generali”. Ogni richiamo a disposizioni del previgente D.Lgs. n. 50/2016 contenuto nelle Condizioni Generali dovrà intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili agli appalti nei settori speciali.

Le Parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle Condizioni Generali deve intendersi come equivalente a quello di Appaltatore utilizzato nel presente Accordo.

Resta fermo che, per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti rinviano alla disciplina dettata al riguardo dal codice



civile, dal D.Lgs n. 36/2023 ove applicabile, e dalle altre norme vigenti in materia.

Articolo 4 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 154 D.Lgs 36/2023 e s.m.i., mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Ordini applicativi che saranno emessi nel corso di durata dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto stabilito al successivo art. 8 tra l'Appaltatore e la Società emittente, per la fornitura di una soluzione Anti-DDoS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali (di seguito per brevità "Fornitura").

La Fornitura è da intendersi, altresì, comprensiva delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, tra cui la creazione, gestione, aggiornamento e manutenzione del Catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba.

Il presente Accordo non costituisce alcun impegno della Società emittente ad acquistare, in tutto o in parte, la Fornitura e gli eventuali servizi oggetto dello stesso e, pertanto, l'Appaltatore non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla emissione degli Ordini applicativi, ovvero non si proceda all'emissione di Ordini applicativi sino all'esaurimento dell'importo massimo previsto nel presente Accordo.

Il presente Accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 – Durata, Importo e Opzioni dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo produrrà i suoi effetti sin dalla sua stipula, a seguito della sua sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti, e avrà una durata di 36 mesi.

Il periodo di 36 mesi, entro il quale potranno essere emessi gli Ordini applicativi, inizierà a decorrere dalla data di stipula.

L'importo massimo del presente Accordo è pari a € [•] *IVA esclusa*.

Restano fermi i termini previsti nei singoli Ordini applicativi, ancorché gli stessi dovessero avere scadenza oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro.

L'Accordo potrà essere modificato durante il suo periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nel rispetto di quanto ivi stabilito e nei casi e alle condizioni previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalle Condizioni Generali, purché la sua struttura e l'operazione economica ad esso sottesa possano ritenersi inalterate.

Sono previste le seguenti opzioni:

OPZIONE DI PROROGA: Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente si riserva la facoltà di estendere - con uno o più atti unilaterali - la durata del presente Accordo, prima della scadenza della validità temporale dello stesso come sopra indicata, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'opzione di cui sopra, qualora esercitata, sarà comunicata all'Appaltatore con posta elettronica certificata prima della scadenza del Contratto.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di disporre una proroga del presente Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 120, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023, e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.



Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo originario. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo.

Con riferimento al valore complessivo dell'Accordo Quadro si precisa che, l'Appaltatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui al momento della scadenza dei termini suindicati, non sia stato consumato l'importo massimo dell'Accordo ovvero non siano state esercitate le opzioni sopra indicate e qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell'Appaltatore.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione

I prodotti e i servizi offerti dovranno essere consegnati, a cura e spese dell'Appaltatore, conformemente ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nei termini, coerenti con quelli di seguito indicati, per quantitativi e modalità che saranno indicati dalla Società emittente negli Ordini applicativi. L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni nelle modalità descritte al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

Articolo 7 – Catalogo Elettronico Ariba

Il Committente si avvale di un sistema di e-Procurement basato su tecnologia SAP Ariba Cloud denominata Ariba per la gestione delle transazioni con i clienti, dei cataloghi on-line, dei prodotti, degli ordini di acquisto.

Attraverso un'unica piattaforma operatori autorizzati, di tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, possono effettuare ordini on-line su un panel precostituito di cataloghi di prodotti e fornitori.

Ai fini della gestione del presente atto e della veicolazione dei relativi Ordini applicativi attraverso la suddetta piattaforma, l'Appaltatore dovrà pertanto iscriversi ad Ariba Network (AN).

Per informazioni utili riguardo alla piattaforma è possibile prendere visione delle FAQ del sito accedendo all'indirizzo internet: <https://service.ariba.com/Supplier.aw/>.

Per Ordini applicativi trasmessi tramite la Piattaforma Ariba il termine entro il quale la fornitura oggetto del presente atto dovrà essere eseguito decorre dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'Ordine nella Piattaforma stessa.

Ai fini di quanto sopra l'Appaltatore dovrà necessariamente e preventivamente dotarsi di uno dei sottostanti browser:

- Microsoft Edge 32-bit
- Chrome 54+ 64-bit
- Mozilla Firefox 49+ 64-bit
- Safari 9+ 64-bit
- Mozilla Firefox 17+
- Safari 5



- Mobile Safari on iPad (iOS 6 or above)
- Microsoft Edge Chromium 79+ a 32 e 64 bit
- una linea per il collegamento ad Internet
- una casella di posta elettronica.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del presente atto, l'Appaltatore deve fornire, in versione definitiva alla struttura Sistemi e Automation per gli Acquisti di Ferservizi S.p.A., di Ferservizi S.p.A., il proprio catalogo in formato elettronico. L'Appaltatore è responsabile della creazione, aggiornamento e manutenzione del proprio catalogo e della completezza/correttezza delle informazioni in esso contenute.

Il Committente, in corso di vigenza contrattuale, può richiedere aggiornamenti del Catalogo che l'Appaltatore dovrà apportare, secondo le modalità indicate, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di modifica.

Articolo 8 – Emissione Ordini applicativi

Al presente Accordo sarà data esecuzione mediante l'emissione di Ordini applicativi.

Gli Ordini applicativi saranno emessi dalla Società emittente ai termini ed alle condizioni contenuti nel presente Accordo.

Essi si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

Gli Ordini applicativi saranno trasmessi all'Appaltatore mediante l'utilizzo del sistema di *e-Requisitioning*, in uso presso il Committente, come sopra riportato.

Eventuali Ordini applicativi inviati in modalità diversa dovranno essere preventivamente autorizzati dal RFE.

L'Appaltatore dovrà avere cura di controllare, in ogni caso, che l'ordinativo inoltrato attraverso email/PEC sia inviato anche "per conoscenza" al RFE.

Diversamente dovrà avere cura di informare entro 3 (tre) giorni lavorativi il RFE, e attendere un riscontro prima di dare esecuzione all'Ordine applicativo.

Le richieste relative ad eventuali problemi di natura tecnica circa l'emissione degli Ordini applicativi potranno essere inoltrate dai richiedenti al seguente indirizzo e-mail: contactcenterferservizi@ferservizi.it.

Negli Ordini applicativi saranno dettagliate le attività di volta in volta richieste, le modalità ed i tempi di esecuzione, il corrispettivo previsto nonché tutti gli altri dati necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

La Società emittente è in facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall'Ordine applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data indicata e comunque non prima di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera raccomandata A/R o comunicazione PEC con la quale la Società emittente comunica di avvalersi di tale facoltà. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Resta fermo il pagamento delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Articolo 9 – Condizioni Tecniche di Fornitura

Omissis

Articolo 10 – Garanzia dei prodotti

Omissis



Articolo 11 – Aggiornamento Tecnologico

Omissis

Articolo 12 – Corrispettivi e Revisione prezzi

I corrispettivi, IVA esclusa, pattuiti per quanto oggetto del presente Accordo, sono quelli di seguito riportati come risultanti dall'Offerta economica presentata dall'Appaltatore e allegata al presente Accordo (All. 3).

La Committente si riserva la facoltà di modificare, in diminuzione o in aumento, il volume annuale dei servizi di fornitura in base al perimetro effettivo della soluzione individuato dal Committente stesso. La stima del volume per il triennio di validità del presente Accordo Quadro è riportata al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico (All. 2). In caso di modifica del volume annuale dei servizi di fornitura, i corrispettivi saranno ricalcolati proporzionalmente in base al nuovo perimetro effettivo della soluzione, come individuato dalla Committente.

Di seguito si riporta quanto offerto dall'Appaltatore:

Codice Prodotto	Quantità unitaria	Importo Unitario	Qtà massima prevista per anno	Importo massimo totale per anno	Importo massimo totale per tre anni
App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)	1 TB/mese		230	€ ...	€ ...
Additional Security Configurations	1 Config		5	€ ...	€ ...
EDGE DNS	1 Zona		60	€ ...	€ ...
EDGE ZTNA (WEB)	1 User		11000	€ ...	€ ...
Bot Manager PREMIERE + Mobile Protection	1 TB/mese		230	€ ...	€ ...
Anti DDoS - Prolexic Routed PRIMARY Primary Location - Always ON	1000 Mbps/Datacenter		5	€ ...	€ ...
Protect&Perform Premium [PSupport and SOCC] SOCC H24 & Business Hours	1 Service		1	€ ...	€ ...
Account Protector	1 TB/mese		230	€ ...	€ ...
API Security - NNS-PROTECT 1000	1000 API		1	€ ...	€ ...
API Security - NNS-PROTECT 2500	2500 API		1	€ ...	€ ...
API Security - NNS-PROTECT 5000	5000 API		1	€ ...	€ ...
Servizio assistenza in tempo reale	1 Service		1	€ ...	€ ...
Servizio assistenza post vendita	1 Service		1	€ ...	€ ...
Assessment	1 gg/uu		33	€ ...	€ ...
Attività necessarie per la messa in protezione	1 gg/uu		60	€ ...	€ ...
Supporto alla conduzione, manutenzione evolutiva	1 gg/uu		35	€ ...	€ ...
TOTALE				€ ...	€ ...

Tutti i compensi si intendono comprensivi e compensativi di ogni eventuale onere, diretto ed indiretto, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere



per eseguire la fornitura, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'affidamento, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti dallo stesso, ivi compresi eventuali oneri dovuti a trasferte.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i corrispettivi dovuti all'Appaltatore ai sensi del presente articolo potranno essere oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

A partire dalla data di perfezionamento dell'Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i corrispettivi dovuti all'Appaltatore ai sensi del presente articolo potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice sulla base del seguente indice sintetico elaborato dall'Istat - [62] "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" ("Indice di Riferimento").

Si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la comunicazione di aggiudicazione/affidamento (e cioè il mese di [] dell'anno []) – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione/affidamento ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione/affidamento, come individuato dal predetto Allegato – e il valore disponibile al quindicesimo giorno solare che precede la scadenza del Periodo di rilevazione.

Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando agli stessi una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%. Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque

La revisione dei prezzi sarà applicata ai prezzi contrattuali senza tenere conto delle eventuali revisioni riconosciute negli anni precedenti.

Le variazioni saranno calcolate autonomamente dal RFE dell'Accordo Quadro e comunicate con provvedimento motivato all'Appaltatore nonché messe a conoscenza delle Società del Gruppo beneficiarie dell'Accordo Quadro.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite e già ordinate.

Resta fermo, in ogni caso, che la revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna contrattualmente stabilita e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in



cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5%.

L'Appaltatore è in facoltà di presentare istanza motivata di rideterminazione dell'adeguamento (in aumento o in diminuzione) del corrispettivo qualora il provvedimento di revisione sia affetto da ritenuti errori materiali, dandone adeguata dimostrazione. L'istanza di rideterminazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'Appaltatore ha ricevuto la comunicazione; ove entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento l'istanza essa non abbia riscontro scritto, la stessa si intende respinta. La presentazione dell'istanza di rideterminazione dell'adeguamento non costituisce giustificazione per la mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, ai sensi dell'art. 12.3 delle CGC trova applicazione l'art. 1664, co. 1, cod. civ. L'eventuale revisione ai sensi del citato art. 1664 cod. civ. verrà accordata al netto degli importi revisionali eventualmente già corrisposti ai sensi del presente articolo.

Articolo 12 bis – Anticipazione del prezzo

Al presente Accordo Quadro non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

Articolo 13 – Fatturazione e modalità di pagamento

Fermo restando quanto previsto all'art 11 comma 6 D. Lgs n. 36/2023, i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

[Nel caso di fornitore obbligato alla fatturazione elettronica: La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" e "Ordine applicativo" relativo attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: "operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72".

Il Documento di "Entrata Merci" o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata e quale verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice.

A partire dal 1° gennaio 2019, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l'articolo 1, comma 916 e 917 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 cosiddetta Legge di Bilancio 2018).

Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, Ferservizi SpA Società del Gruppo FS in qualità di mandataria per il Service Amministrativo, dovrà ricevere le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare il Codice Destinatario "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero) per le seguenti Società (per le quali Ferservizi SpA, Società del Gruppo FS, effettua



in qualità di mandataria il Service Amministrativo):

Oltre al Codice Destinatario, le fatture elettroniche in formato XML dovranno essere alimentate nei seguenti ulteriori campi:

- 1.1.3. valorizzato con "FPR12";
- 2.1.2.2. IdDocumento: valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;
- 2.2.1.16.1. TipoDato: valorizzato con "EM"
- 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto: valorizzato con il codice fornito dal Committente.

N.B.: nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).

Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 Entrate Merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469.

La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:

<TipoDato>EM1</TipoDato> 7005295448

<TipoDato>EM2</TipoDato> 7005295449

<TipoDato>EM3</TipoDato> 7005295450

[.....]

<TipoDato>EM12</TipoDato> 7005295469

In caso di fornitura di beni consegnati con documenti di trasporto, è necessario indicare:

- 2.1.8.1 NumeroDDT valorizzato con il numero del Documento di Trasporto
- 2.1.8.2 DataDDT valorizzato con la Data del Documento di Trasporto.

Tutte le fatture dovranno essere intestate a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [.]

Cod. fiscale e P.IVA: [.]

CdC [.] (Centro di Costo della struttura acquirente)

RDA/ODA n. [.]

Tutte le fatture ricevute nel formato sopra rappresentato saranno conservate in conformità alla vigente normativa.

In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:

- indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, il numero dell'Ordine di Acquisto e, ove presenti, gli estremi del Documento di trasporto, CUP e CIG;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.

[Nel caso di fornitore NON obbligato alla fatturazione elettronica: La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" e "Ordine applicativo" relativo attestante l'avvenuta esecuzione



delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.

Il Documento di “Entrata Merci” o documento equivalente (Ordine di Acquisto) viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata e quale verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del Codice.

Qualora l’Appaltatore non sia obbligato alla fatturazione elettronica, questi dovrà inviare la fattura in formato analogico, intestata a:

Ragione sociale della Società Cliente

Sede legale: [.]

Cod. fiscale e P.IVA: [.]

CdC [.] (Centro di Costo della struttura acquirente)

RDA/ODA n. [.]

la fattura dovrà essere inviata attraverso una delle due seguenti alternative modalità:

- Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi:

<https://awfp.ferservizi.it/MonitoraggioFatture/>

I fornitori dovranno richiedere l’abilitazione all’inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di upload presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.

- Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all’utilizzo del Portale Fornitori) all’indirizzo: Ferservizi S.p.A., Polo Infrastrutturale, Piazza della Croce Rossa, 1- 00161 Roma.]

L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sottoindicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità conseguente:

bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [.] tenuto presso [.]intestato a [.]

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (All. 5) con salvezza del Committente e della Società emittente da ogni responsabilità conseguente.

Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (**CIG B5C6529630**) attribuito dall’ANAC.

L’Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il Committente verificherà l’inserimento di



tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente copia dei subcontratti.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dell'Accordo/Ordini applicativi.

Articolo 15 – Obblighi particolari dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga, nello svolgimento delle prestazioni, ad adeguare i propri strumenti di ricezione degli Ordini applicativi predisponendo mail-box specifiche, abilitate a ricevere ordinativi dai sistemi di *e-Procurement* installati presso il Committente e la Società emittente, in funzione del numero delle transazioni ricevute dalla Società emittente e della modalità di trasmissione utilizzata, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e rapidità di evasione degli stessi.

L'Appaltatore provvederà ad archiviare, secondo le modalità più opportune, copia degli Ordini applicativi per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge.

L'Appaltatore dovrà verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordini applicativi ricevuti. In mancanza di uno dei predetti requisiti, sarà onere dell'Appaltatore contattare l'Unità Ordinante e chiedere l'invio di un nuovo Ordine applicativo opportunamente corretto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione della Fornitura, che sarà commissionata con gli Ordini applicativi:

- ad eseguirla a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo, nonché nel rispetto delle *best practices* di settore;
- a garantire la continuità della fornitura di tutti i prodotti e dei servizi connessi per l'intera durata dell'Accordo;
- a predisporre tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
- a dotarsi di tutti gli strumenti e le metodologie atte a consentire i controlli relativi alla Fornitura stessa, come indicato nel Capitolato Tecnico;
- Catalogo Ariba:
a comunicare tempestivamente per iscritto, per i prodotti inseriti nel Catalogo elettronico Ariba, ogni eventuale sostituzione degli articoli non più in produzione e non reperibili dal mercato offrendone altri di eguali o superiori caratteristiche tecniche.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione, concernente l'oggetto del presente Accordo.

A tal fine si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;



2. che siano identificate e rispettate le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber-security che risultino applicabili per l'azienda;
 3. che tutti dispositivi che lo consentono siano dotati di software di protezione (antivirus, anti-malware, etc. ...) regolarmente aggiornato;
 4. che le password siano diverse per ogni account, dalla complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; l'accesso sia opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cyber-security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. che siano eseguiti periodicamente back up delle informazioni e dei dati. I backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
 10. che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
 11. che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero + 39. 3316360190, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema offline al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge e di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) consentire l'accesso del personale incaricato dal committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- e) si richiede all'Appaltatore di certificare la provenienza dell'energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili per una percentuale pari al 100% dei consumi annui fatturati. Tale certificazione dovrà essere corredata da



idonea documentazione di Garanzia d'Origine (GO) per l'Unione Europea oppure RECs per gli Stati Uniti e Canada e i-REC per gli altri Paesi, in alternativa il fornitore si impegna nel triennio di esercizio ad adeguarsi alla Carbon Neutrality.

Il Contraente si impegna, durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, all'adozione e al rispetto di un proprio Codice Etico.

Il Contraente si impegna altresì a garantire la gestione sicura delle informazioni e la protezione dell'ambiente, mantenendo la validità delle seguenti certificazioni per tutta la durata dell'Accordo Quadro:

- ISO/IEC 27001:2022;
- ISO 14001:2015.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo e/o i singoli Ordini applicativi ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, avrà diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inadempimento dell'Appaltatore.

Articolo 16 – Cessione dei Crediti

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo FS possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA – Società del Gruppo FS o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società del Gruppo FS interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Società del Gruppo FS cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La Cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo della Società emittente.

Articolo 17 – Penali

Per le penali si rinvia agli artt. 54 e 55 delle CGC, che qui devono ritenersi integralmente richiamati.

Ad integrazione di quanto sopra, sarà facoltà del Committente applicare le seguenti penali relative al presente Accordo:

Con riferimento ai termini previsti per il Catalogo elettronico di cui all'articolo "Catalogo Elettronico Ariba":

- ritardo nella tempistica indicata per la produzione della versione definitiva del Catalogo Ariba: € 150,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fermo restando che in caso di ritardo pari o superiore a 10 giorni il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo;
- raggiunto tale limite il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo;
- ritardo nella tempistica indicata per l'aggiornamento del Catalogo Ariba: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle Condizioni Generali si intendono



inoltre integralmente trascritte le penali riportate al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico allegato (All. 2).

Fermo quanto sopra, l'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto dall'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della Garanzia di cui al successivo art. 18, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, ulteriori oneri sostenuti dal Committente e/o dalla Società emittente a causa degli inadempimenti/ritardi dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Qualora il valore complessivo delle penali applicate sull'Accordo superi il 10% del valore dello stesso così come qualora il valore complessivo delle penali applicate sul singolo Ordine applicativo superi il 20% del valore dell'Ordine applicativo al quale si riferiscono, il Committente e la Società emittente si riservano di procedere alla risoluzione, rispettivamente, dell'Accordo e degli Ordini applicativi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al art.15 lett e), sarà prevista una penale pari al doppio del valore della Garanzia d'Origine (GO) al momento della scadenza del contratto.

Articolo 18 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva ("Garanzia" o "Garanzia definitiva") di importo pari a € [•] (Euro ____/_) mediante fideiussione emessa da [•] (di seguito "Garante") – (All. 4)

La Garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per gli importi anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, previa deduzione di crediti del Committente e/o della Società emittente verso l'Appaltatore e con la sola condizione della preventiva consegna al Garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 57 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a partire dalla data di approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà inviare per conoscenza al Committente, in persona del RFE, la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare al Committente il valore dello svincolo. Il Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere all'Appaltatore e al Garante, in caso di errore, un'integrazione.

La Garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto e copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

Il Committente e/o la Società emittente ha, inoltre, diritto di avvalersi in tutto o in parte della Garanzia suddetta, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per



l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, il Committente e/o la Società emittente potrà altresì avvalersi della Garanzia definitiva anche per la riscossione di penali.

Il Committente e/o la Società emittente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La Garanzia prevede, espressamente, la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la Garanzia suddetta qualora il Committente e/o la Società emittente se ne sia avvalsa – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

In caso di mancato reintegro della Garanzia definitiva, il Committente e/o la Società emittente potrà trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della Garanzia medesima.

Nel caso di esercizio della "Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto" di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore sarà tenuto ad estendere la Garanzia definitiva allegata al presente Accordo Quadro al fine di ricomprendere, oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù dell'Accordo Quadro stesso, anche le obbligazioni nascenti dalle predette opzioni, per tutto il periodo di validità di quest'ultimo. In alternativa, ai fini delle opzioni di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore potrà produrre una nuova Garanzia definitiva.

L'Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo Quadro, ai sensi del successivo art. 21, a sostituire la Garanzia prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Contratto con tante garanzie quante saranno le Società destinatarie della fornitura.

Articolo 18 bis – Copertura Assicurativa

Entro 10 giorni dalla data di conclusione del presente Atto l'Appaltatore presenterà idonee coperture assicurative all'uopo stipulate ovvero già in suo possesso, per:

- **Responsabilità Civile Professionale** prevista all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e dettagliata all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, con valore non inferiore al 20% del valore del contratto, con il massimo di euro 4.120.323,096 per sinistro e anno ;
- **Polizza Cyber** con un massimale per sinistro e per anno di almeno € 10.000.000.



Le polizze di assicurazione di cui al precedente paragrafo, stipulate con primaria Compagnia di Assicurazione ed efficaci per tutta la durata del presente Atto, delle eventuali proroghe e del periodo di garanzia di cui agli artt. 6 e 13, dovranno in ogni caso contenere l'obbligo di tenere indenne la Società da quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi.

La polizza di assicurazione di cui al precedente paragrafo deve prevedere espressamente che sono considerati terzi anche:

- FSI e i propri dipendenti;
- le Società del Gruppo F.S.I. e i propri dipendenti o Agenti.

La polizza di assicurazione di cui al presente articolo dovrà inoltre contenere i seguenti obblighi a carico della Compagnia di assicurazione:

- la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
- considerare terzi le Società del Gruppo FS ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
- la notifica a riguardo FSI a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, del mancato pagamento delle rate di premio, ferma l'operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo FSI avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto alla Società;
- non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza comunicarlo a FSI.

Articolo 19 – Recesso

Il Committente, e/o la Società emittente, ovvero la/e Società cessionaria/e, qualora venga esercitata la facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi del successivo art. 21 - è in facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo, e/o dal singolo Ordine applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso del Committente e/o della Società emittente e/o della/e Società cessionaria/e ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R./PEC, ovvero dalla diversa data indicata nella comunicazione di recesso; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di cui al primo capoverso del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Appaltatore fino alla data di efficacia del recesso.

È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 20 – Clausola risolutiva espressa

Il presente Accordo, e/o i singoli Ordini applicativi potranno essere risolti nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e dalle Condizioni Generali.



Il presente Accordo e/o i singoli Ordini applicativi potranno, inoltre, essere risolti dal Committente e/o dalla Società emittente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi o delle Società del Gruppo FS, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
- qualora l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni dei seguenti articoli dell'Accordo: "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", "Obblighi particolari dell'Appaltatore", "Cessione del Contratto e subappalto", "Trasparenza prezzi", "Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni", "Clausola Integrità e Conflitto di interessi", "Tutela della riservatezza", "Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS", "Proprietà intellettuale e garanzia dell'Appaltatore", "Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro", "Rispetto di Misure Restrittive", "Copertura Assicurativa";
- nelle ipotesi espressamente previste nell'articolo "Penali".

Nei casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC e comporta l'eventuale incameramento della Garanzia ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Salva diversa indicazione, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta anche la risoluzione degli Ordini Applicativi. Ove sia specificato che la risoluzione dell'Accordo Quadro non si estende anche agli Ordini applicativi, o ad alcuni di tali Ordini, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni dedotte negli Ordini medesimi.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo ai sensi dell'art. 21, la facoltà di risoluzione dell'Accordo potrà essere esercitata anche dalla/e Società/e cessionaria/e.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Accordo dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell'attività affidata. A tal fine, l'Appaltatore espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico di cui al successivo art. 29 e di informare il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

L'Accordo si considererà automaticamente risolto in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. Lgs n. 231/2001 da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Appaltatore dà atto di aver visionato il Modello Organizzativo del Committente di cui al successivo art. 29 e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.Lgs 231/2001.

Con riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.



136/2010, l'Accordo si considererà, altresì, automaticamente risolto, in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che non siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni in relazione al Corrispettivo dovuto per il presente Accordo.

Articolo 21 – Cessione dell'Accordo Quadro e subappalto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo o i singoli Ordini applicativi.

[L'Appaltatore ha dichiarato che non intende avvalersi del Subappalto.

In alternativa

Il ricorso al subappalto è consentito, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, nei limiti di quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di presentazione della propria offerta.

A tal proposito l'Appaltatore ha presentato, contestualmente all'offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- [•],
- [•];

Pertanto, nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall'Appaltatore in sede di offerta potrà essere affidata in subappalto. Nel contratto di subappalto dovrà essere espressamente previsto che il subappaltatore è tenuto al rispetto e alla completa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzione della manodopera e di contribuzione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.]

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, [se previsto subappalto: *nei contratti di subappalto o*] nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto [se previsto subappalto: *del subappalto o*] del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al precedente art. 12.

In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra la Società emittente procederà ai sensi delle Condizioni Generali.

L'attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti, effettuata da operatori specializzati nel settore delle spedizioni e del recapito, non è da intendersi subappalto. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle regole per l'accesso ai locali del Gruppo FS.

Nel caso di ricorso a subcontratti, si applica l'art. 15.5 delle Condizioni Generali. Il Committente si riserva, fin da ora, la facoltà di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo in favore di una, alcune o tutte delle Società del Gruppo FS.

A tal fine l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente acconsente alla cessione suddetta.

Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore ceduto, della notifica di cessione.

Articolo 22 – Trasparenza prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri



corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 23 – Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni

Nella qualità di datore di lavoro, l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata dell'appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e relativi Ordini applicativi, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare, al Committente, alla Società emittente o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'Accordo, imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore medesimo o degli addetti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, esonerando il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità conseguente.

L'Appaltatore, inoltre, esonera espressamente il Committente e/o la Società emittente da ogni responsabilità in ordine a pretese e/o richieste degli addetti utilizzati avanzate in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 25 – Diritto di rivalsa

Nell'ipotesi in cui, per fatto e colpa dell'Appaltatore, il Committente e/o la Società emittente fossero tenuti al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo a favore di soggetti diversi dall'Appaltatore, le stesse avranno diritto a rivalersi direttamente



sull'Appaltatore dietro esibizione delle relative fatture quietanzate anche incamerando a titolo compensativo parte della Garanzia definitiva.

Articolo 26 – Durc e Manleve

[In caso di Impresa singola: L'Appaltatore si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell'Accordo, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Condizioni Generali.

La regolarità contributiva è accertata tramite DURC in corso di validità.

Nel caso in cui il DURC dell'Appaltatore risulti irregolare, la Società emittente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva dell'Appaltatore - l'emissione di nuovi Ordini applicativi e, di norma, non procederà alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione dell'Accordo.

In relazione all'irregolarità del DURC, la Società emittente attiverà presso gli Enti preposti l'intervento sostitutivo.

La Società emittente effettuerà l'intervento sostitutivo sulla base e nei limiti dell'importo netto dell'intero debito scaduto relativo alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo liquidabile all'Appaltatore.

La Società emittente si riserva di indicare, nell'apposita comunicazione preventiva all'Ente, oltre all'ammontare complessivo del proprio debito "scaduto" liquidabile nei confronti dell'Appaltatore in relazione all'Accordo, anche il dettaglio del predetto debito complessivo riferito ai corrispettivi dei singoli Ordini applicativi.

Quanto sopra non darà diritto all'Appaltatore di disporre autonomamente la sospensione della Fornitura, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni.]

[In alternativa]

[In caso di RTI: L'Appaltatore si obbliga a mantenere e verificare, per tutta la durata dell'Accordo, la situazione di regolarità ai fini retributivi, contributivi, assistenziali e assicurativi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Condizioni Generali.

La regolarità contributiva è accertata tramite DURC in corso di validità.

Nel caso in cui risulti irregolare il DURC di una qualsiasi delle componenti del RTI Appaltatore, la Società emittente si riserva di esercitare la facoltà di sospendere completamente - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva - l'emissione di nuovi Ordini applicativi e, di norma, non procederà alla validazione delle Entrate Merci, né ai pagamenti relativi agli applicativi emessi in attuazione dell'Accordo, ivi compresi quelli in cui la componente del RTI Appaltatore risultata irregolare non sia direttamente impegnata nell'esecuzione.

In relazione all'irregolarità del DURC dell'impresa del RTI Appaltatore, la Società emittente attiverà presso gli Enti preposti l'intervento sostitutivo.

La Società emittente effettuerà l'intervento sostitutivo sulla base e nei limiti dell'importo netto dell'intero debito scaduto relativo alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo liquidabile alle imprese facenti parti del RTI Appaltatore.

La Società emittente si riserva di indicare, nell'apposita comunicazione preventiva all'Ente, se l'impresa componente del RTI Appaltatore con DURC irregolare sia stata impegnata o meno nell'esecuzione di Ordini applicativi,



specificando, in caso positivo, oltre all'ammontare complessivo del proprio debito "scaduto" liquidabile nei confronti dell'Appaltatore in relazione all'Accordo, anche il dettaglio del predetto debito complessivo riferito ai corrispettivi dei singoli Ordini applicativi, nonché l'ammontare dei predetti corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite direttamente dall'impresa componente del RTI Appaltatore risultata irregolare.

In tal caso, qualora l'Ente Previdenziale, nel comunicare l'irregolarità del DURC della componente del RTI Appaltatore o nel fornire, successivamente, l'importo aggiornato dell'inadempienza contributiva, non fornisse l'indicazione dell'esatto ammontare del debito riferibile alla commessa oggetto dell'Accordo, ovvero comunicasse un importo palesemente non coerente con le prestazioni oggetto degli Ordini applicativi in cui è impiegata l'impresa irregolare e/o con la quota parte delle prestazioni direttamente eseguite da quest'ultima, la Società emittente si riserva di valutare, ai fini cautelativi, se trattenere comunque dai pagamenti dovuti - fino all'accertato ripristino della posizione di regolarità contributiva dell'impresa irregolare - l'importo corrispondente all'intero debito scaduto liquidabile alle componenti del RTI Appaltatore in relazione alle prestazioni eseguite in attuazione dell'Accordo oppure se trattenere un ammontare determinato, a discrezione della Società emittente, in misura proporzionale alla quota parte del corrispettivo dovuto al RTI Appaltatore relativamente agli Ordini applicativi in cui è impiegata l'impresa irregolare o, limitatamente, alle prestazioni direttamente eseguite dall'impresa stessa nei medesimi Ordini.

Quanto sopra non darà diritto al RTI Appaltatore di disporre autonomamente la sospensione della Fornitura, né lo stesso potrà pretendere altro a titolo di interessi o di risarcimento danni. /

L'Appaltatore si assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che possano derivare al proprio personale, a persone o cose di proprietà del Committente e/o della Società emittente e/o di terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili e si impegna a tenere manlevati e indenni il Committente e/o la Società emittente da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata al riguardo dai terzi in genere.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - il Committente e/o la Società emittente da ogni eventuale onere, richiesta o pretesa, anche derivante da sentenze, avanzata da soggetti terzi nei confronti del Committente e/o della Società emittente a qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto contrattuale derivante dal presente Accordo, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richieste avanzate da dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti, sub affidatari, fornitori dell'Appaltatore, nonché Pubbliche Amministrazioni, Istituti ed Enti Pubblici e soggetti terzi in genere, in ragione di qualsiasi forma di responsabilità, anche solidale, che dovesse risultare riferibile al Committente e/o alla Società emittente anche in virtù di normativa sopravvenuta alla stipula del presente Atto.

Fermo restando quanto sopra pattuito, resta inteso che la Società emittente sarà legittimata a sospendere le procedure di pagamento finalizzate alla liquidazione dei compensi dovuti all'Appaltatore e, in subordine, eventualmente ad escutere in tutto o in parte, anche solo in via cautelativa, la Garanzia prestata in tutti i casi in cui la Società emittente stessa intenderà tutelare la propria posizione a fronte di iniziative poste in essere nei suoi confronti, anche solo in sede stragiudiziale, da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, di qualunque natura, che affermino



di avere diritto a rivalersi nei confronti della stessa per richieste di natura economica vantate a qualsiasi titolo nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 27 – Responsabile dell'Accordo Quadro dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato e comunicato le generalità del Responsabile dell'Accordo, deputato al coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali, nella persona di [•], tel. [•] e-mail [•] pec. [•].

L'Appaltatore garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza del Responsabile dell'Accordo, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Il Responsabile dell'Accordo ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il RFE, secondo le rispettive competenze, ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Il Responsabile dell'Accordo si interfacerà direttamente con il RFE per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Accordo.

Articolo 28 – Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva dell'Accordo Quadro

Il soggetto Responsabile per la fase esecutiva dell'Accordo ("RFE"), deputato alla gestione ed al controllo sull'esatta esecuzione del presente Accordo, è individuato nel Responsabile *pro tempore* della BU Cyber Security Solutions & Operations di FSTechnology S.p.A..

Il RFE si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni.

Al RFE spetterà il compito di indirizzare e monitorare l'operato della Società emittente.

Al RFE spetterà infine il compito di determinare i nuovi prezzi relativi a variazioni delle prestazioni contrattuali.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Accordo, le attività di gestione e controllo attribuite al RFE faranno capo alla/e Società/e destinataria/e della fornitura in ragione della cessione.

Articolo 29 – Clausola integrità e Conflitto interessi

Il Committente gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e s.m.i., e nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane.

L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <https://www.fsitaliane.it/>, sezione "Gruppo FS", sottosezione "Etica, Compliance e Integrità", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte



- integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile presso il sito istituzionale societario di FSTechnology S.p.A., che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
 - c) di aver preso visione della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane, disponibile all'indirizzo internet <https://www.fsitaliane.it/>, sezione "Gruppo FS", sottosezione "Etica, Compliance e Integrità", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

L'Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dal Committente, nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dal Committente.

La violazione, da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'articolo Clausola risolutiva espressa.

L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet www.fstechnology.it, sezione "Chi siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", "Gestione Segnalazioni – Whistleblowing".

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, l'Appaltatore dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Accordo medesimo. Parimenti, l'Appaltatore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione dell'Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente, che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata dell'Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 30 – Tutela della riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle Società del Gruppo FS, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza del presente Accordo.

L'obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale alla



stipula del presente Accordo e resterà valido anche dopo la scadenza dello stesso fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle Società del Gruppo FS dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che allo stesso dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

Articolo 31 – Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi del Committente/Gruppo FS

Il presente rapporto contrattuale non autorizza in nessun modo l'Appaltatore, o altro soggetto da questi incaricato, ad utilizzare alcun segno distintivo del Committente o di altra Società del Gruppo FS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente, l'uso dei marchi, loghi, *domain name*, segni grafici di proprietà del Committente e delle Società del Gruppo FS nonché l'utilizzo di qualsivoglia altro segno grafico che possa ingenerare confusione tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dal Committente e dalle altre Società del Gruppo FS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente e/o la Società emittente da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni che possano derivare dall'inosservanza e/o dalla violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono.

In caso di inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 32 – Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore

L'Appaltatore trasferisce integralmente alla Società emittente a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, di natura patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati prodotti in esecuzione delle prestazioni affidate e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Accordo.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l'Appaltatore riconosce incondizionatamente alla Società emittente ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle "Condizioni Generali" richiamate al precedente art. 3, l'Appaltatore dichiara sin da ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo in qualsiasi forma presentato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona comunque denominati.

Conseguentemente, l'Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere



titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente e/o la Società emittente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.

Articolo 33 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR ed in particolare di necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Tale obbligo di informativa viene assolto da Ferservizi S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.ferservizi.it e dal Contraente mediante *[chiedere al Contraente di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati]*. L'obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Articolo 33 bis – Titorarita' Autonoma Sul Trattamento Dei Dati Personali

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma dalle Parti che si configurano pertanto come Titolari



autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 34 – Clausola di non gradimento

Omissis

Articolo 35 – Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro

L'Appaltatore, di cui il Committente ha verificato l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione, incluse quelle non esplicitamente citate nell'Accordo e nei relativi allegati.

A tale fine, l'Appaltatore si impegna, in particolare, affinché gli addetti, demandati in esecuzione di ciascun Ordine applicativo ad accedere presso i siti del Gruppo FS, rispettino tutte le disposizioni impartite dal Committente e dalle altre Società del Gruppo FS in materia di sicurezza degli impianti e degli stabili di proprietà.

In particolare l'Appaltatore si impegna a prendere visione e far osservare agli addetti tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, emanate dal Committente e dalla Società emittente, per tutti i propri siti dislocati sul territorio italiano, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto l'Accordo non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n.



81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.).

Articolo 36 – Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Atto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o della Società emittente e/o da soggetto terzo da questo incaricato.

A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Committente e/o della Società emittente e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che questi ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare, in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Il Committente e/o la Società emittente avrà facoltà di effettuare audit, ispezioni, verifiche, monitoraggi, con proprio personale o tramite società terze da esso incaricate, per verificare la rispondenza di quanto previsto col presente Atto e suoi allegati o comunque ordinato all'Appaltatore a quanto eseguito.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente e/o della Società emittente, si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle sub-commesse aperte o da aprire a carico dell'Accordo con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

Articolo 37 – Rispetto di Misure restrittive

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di *export control*); nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare, per il Committente la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

Le Parti dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "*anti-boycott*" applicabile.



Nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 38 – Domicilio delle parti e comunicazioni

Il Committente elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi ed a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04207001001, e-mail [•], fax n. [•] pec [•];

L'Appaltatore elegge il proprio domicilio in [•], indirizzo [•], e-mail [•], fax n. [•], pec [•].

Tutte le comunicazioni inerenti al presente Accordo sono validamente effettuate con lettera raccomandata a/r, fax o pec agli indirizzi sopra indicati, fatta salva la comunicazione via e-mail laddove espressamente prevista.

Articolo 39 – Spese di Accordo Quadro, di registro e accessorie a carico dell'Appaltatore

Le Parti convengono espressamente che, ricorrendone i presupposti di legge e nella misura e termini previsti, resta a carico dell'Appaltatore l'assolvimento degli adempimenti fiscali - ivi compresa l'imposta di bollo e di registro - ed i relativi costi connessi alla conclusione del presente Accordo. L'Appaltatore assume, inoltre, l'obbligo di fornire al Committente - entro 5 giorni dalla data del pagamento - prova dell'assolvimento dell'imposta di registro dovuta entro i termini di legge.

L'Appaltatore ha proceduto al pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge (All. 6).

Articolo 40 – Foro competente

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, alla gestione e/o all'interpretazione del presente Accordo e degli Ordini applicativi saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

Il Procuratore



ALLEGATO 1

Dichiarazione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatore dichiara di approvare, specificatamente, le clausole contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro e delle Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di Forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

DELL'ACCORDO QUADRO

- Articolo 3 - Disciplina applicabile
- Articolo 4 - Oggetto dell'Accordo Quadro;
- Articolo 5 - Durata, Importo e *Opzioni* dell'Accordo;
- Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione;
- Articolo 7 - Catalogo elettronico Ariba;
- Articolo 8 - Emissione Ordini applicativi;
- Articolo 9 - Condizioni tecniche di Fornitura;
- [eventuale *Articolo 10 - Garanzia dei prodotti;*]
- [eventuale *Articolo 11 - Aggiornamento tecnologico;*]
- Articolo 12 - Corrispettivi e Revisione prezzi;
- Articolo 13 - Fatturazione e modalità di pagamento;
- Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 15 - Obblighi particolari dell'Appaltatore
- Articolo 16 - Cessione dei crediti;
- Articolo 17 - Penali;
- Articolo 18 - Garanzia definitiva;
- Articolo 19 - Recesso;
- Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 21 - Cessione dell'Accordo Quadro e subappalto;
- Articolo 22 - Trasparenza prezzi;
- Articolo 23 - Contratto di lavoro, previdenza e assicurazioni;
- Articolo 24 - Responsabilità dell'Appaltatore;
- Articolo 25 - Diritto di rivalsa;
- Articolo 26 - Durc e Manleve;
- Articolo 29 - Clausola integrità e Conflitto interessi;
- Articolo 30 - Tutela della riservatezza;
- Articolo 31 - [Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS] o [Uso del marchio e del logo]
- Articolo 32 - Proprietà intellettuale e garanzie dell'Appaltatore;
- Articolo 33 - Tutela dei dati personali;
- [eventuale *Articolo 33 bis - Accordo di Data Protection*]
- [eventuale *Articolo 34 - Clausola di non gradimento*]
- Articolo 35 - Sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene del lavoro
- [eventuale *Articolo 36 - Auditing*]
- Articolo 39 - Spese di Accordo Quadro, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 40 - Foro competente.

DELLE "CONDIZIONI GENERALI"

- Articolo 6 - Impegno di riservatezza;
- Articolo 8 - Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione;



- Articolo 10 - Garanzie;
- Articolo 12 - Prezzi contrattuali;
- Articolo 15 - Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- Articolo 19 - Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni;
- Articolo 20 - Progetti – Disegni e documentazioni tecniche del Committente;
- Articolo 26 - Custodia dei beni di proprietà del Committente;
- Articolo 29 - Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche;
- Articolo 30 - Accesso del fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente;
- Articolo 42 - Deposito fiduciario;
- Articolo 43 - Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del contratto e proroghe;
- Articolo 44 - Illegittima durata delle sospensioni;
- Articolo 50 - Garanzia e sua durata;
- Articolo 54 - Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;
- Articolo 55 - Penali per ritardata o mancata esecuzione e Premi di accelerazione;
- Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento;
- Articolo 59 - Recupero di crediti - Compensazione;
- Articolo 60 - Sospensione pagamenti;
- Articolo 63 - Recesso dal contratto;
- Articolo 64 - Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Appaltatore

Catalogo della Fornitura



SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
2	GLOSSARIO	5
3	OGGETTO DEL CAPITOLATO	6
3.1	Descrizione soluzione in uso	6
3.2	Descrizione perimetro attuale	10
4	SPECIFICHE DI FORNITURA	11
4.1	Soluzione basata su tecnologie Akamai	11
4.2	Profili professionali	13
4.3	Assistenza in tempo reale.....	14
4.4	Training on the job	14
5	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE	15
5.1	Premessa	15
5.2	Presa in carico	16
5.3	Attivazione.....	17
5.4	Manutenzione continuativa	19
5.5	Fine Fornitura.....	19
6	LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI	21
6.1	Collezionamento eventi SIEM	21
6.2	Riunione di Kick-Off, Documenti di Pianificazione e Piano di Progetto.....	21
6.3	Disponibilità soluzione	21
6.4	Servizio di assistenza e manutenzione.....	22
6.5	Tempi mitigazione attacchi	23
6.6	Tuning, Whitelisting e Blacklisting di Prefissi IP	23
7	GOVERNANCE	25
7.1	Contratti Applicativi	25
7.2	Organismi di governance	25
7.3	Procedura di Cambiamento	25
7.3.1	Variazione dei volumi e dei corrispettivi	27
8	ULTERIORI SPECIFICHE	28

1 Introduzione

Gli attacchi alle applicazioni e ai servizi pubblicati su Internet rappresentano una minaccia alla sicurezza sul Web. Sfruttando vulnerabilità nei software applicativi e mirando alla saturazione delle risorse infrastrutturali, gli attaccanti possono compromettere la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati, oltre a ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi.

Allo scopo di dare continuità al processo di messa in sicurezza dei servizi Web erogati sia secondo il modello tradizionale (con applicazioni on-premise) sia secondo il paradigma Cloud, la BU Cyber Security Solutions & Operations di FSTechnology (di seguito "BU CSSO" o "Cliente") ha da tempo adottato una soluzione atta a proteggere il patrimonio informatico del Gruppo da attacchi applicativi, dotandosi di soluzioni che svolgono funzioni di Anti-DDoS e WAF finalizzate al rilevamento, mitigazione e protezione dagli attacchi su tutti gli accessi WAN esposti sulla rete pubblica Internet che garantiscano una protezione da attacchi volumetrici e applicativi, sia su base IP sia DNS, oltre che di una soluzione che protegge l'accesso dalle postazioni remote alle risorse interne di Gruppo.

Il modello di sicurezza che si intende attuare dovrà implementare una sinergia diretta del Fornitore con la BU CSSO che preveda:

- che il Fornitore sia dotato di tutte le competenze necessarie a presidiare, secondo le esigenze definite dal Cliente, i sistemi di sicurezza;
- che il Fornitore fornisca in tempo reale al Cliente nei modi richiesti e idonei ad integrarsi con gli strumenti di controllo e governo interni, tutti gli elementi (eventi, log, dati, informazioni, report, procedure, configurazioni, policy, ecc.) idonei a consentirgli di governare e controllare lo stato della sicurezza logica dei servizi, sistemi e infrastrutture che concorrono nell'erogazione dei servizi IT richiesti;
- che il Fornitore recepisca le indicazioni, le richieste "attuative" di implementazione di controlli, di integrazione di sistemi e processi, di predisposizione di misure di sicurezza e delle contromisure in risposta al manifestarsi di incidenti di sicurezza o anomalie, fornite dal Cliente;
- che il Fornitore risponda, secondo i modi e i tempi richiesti dal Cliente, alle richieste effettuate a fronte di esigenze in ambito sicurezza logica, secondo un modello di Governo, Controllo ed Attuazione in cui la componente di Attuazione sia in carico al Fornitore e quella di Governo e Controllo in carico al Cliente.

Pertanto, il modello prevede che:

- il Cliente ha il compito di definire le misure ed i controlli di sicurezza che devono essere erogati dal Fornitore;
- il Cliente, coerentemente con le esigenze di business, ha il compito di dare l'indirizzo per il governo e il controllo del contesto di sicurezza ritenuto idoneo da attuare a protezione del perimetro dei servizi erogati dal Fornitore;
- il Fornitore ha il compito di attuare le misure ed i controlli di sicurezza a protezione del perimetro dei servizi erogati per il Cliente.

In particolare, la BU CSSO è detentrica dell'autorità decisionale per la gestione della sicurezza del Cliente e dei servizi di sicurezza che verranno richiesti al Fornitore.

2 Glossario

Termine	Definizione
Perimetro Committed	Indica il perimetro vincolato e garantito dall'Accordo Quadro, per il quale il Cliente si impegna a richiedere determinati servizi, prodotti o risorse secondo termini e condizioni prestabiliti.
Perimetro Uncommitted	Indica il perimetro non vincolato, ossia le risorse, servizi o prodotti che il Cliente può attivare su richiesta in base a specifiche esigenze, ma che non sono garantiti come parte dell'accordo iniziale.
Tecnologia Base	Tecnologia il cui utilizzo è strettamente necessario al fine di garantire l'erogazione del servizio sul perimetro definito.
Tecnologia Opzionale	Tecnologia il cui utilizzo è definito sulla base di esigenze specifiche.
95esimo percentile	Il valore del 95esimo percentile rappresenta il livello di prestazione sotto il quale si colloca il 95% delle misurazioni effettuate, escludendo i picchi anomali che potrebbero distorcere i risultati.


3 Oggetto del capitolato

3.1 Descrizione soluzione in uso

Il Cliente utilizza attualmente una soluzione di sicurezza basata su tecnologia Akamai, predisposta per garantire una protezione completa e integrata delle infrastrutture digitali esposte su Internet, sia a livello di rete che di applicazioni. La soluzione comprende una serie di servizi avanzati volti a mitigare le minacce informatiche, migliorare la gestione degli accessi e proteggere le risorse critiche contro una vasta gamma di attacchi.

I principali componenti della soluzione attualmente in uso includono:

- **Enterprise Application Access (EAA):** gestisce gli accessi remoti alle applicazioni aziendali, fornendo un accesso sicuro e senza VPN alle risorse interne, con un elevato livello di controllo e visibilità delle connessioni.



- **App & API Protector:** fornisce un Web Application Firewall (WAF) avanzato che protegge le applicazioni web e le API da vulnerabilità e attacchi, garantendo la sicurezza delle applicazioni e dei servizi esposti su Internet.

WAF - App & API Protector

Protezione, scalabilità e disponibilità 100%

Akamai Edge Platform

La piattaforma elimina e assorbe tutto il traffico al di fuori delle porte 80 o 443

DDoS Protection and Rate Controls

Blocco di attacchi volumetrici che mirano ad esaurire le risorse dei firewall perimetrali

Application Layer Controls

Protezione da attacchi applicativi, vulnerabilità e minacce zero-day

API Protections

Imposizione regole e profili traffico specifici sul traffico API

Client Reputation


Akamai intelligence per classificazione dinamica IP in base a comportamento (malevolo/Legittimo)

Caching

Caching geografico dei contenuti statici per ridurre il carico sulla propria infrastruttura

Origin Protection


Permettere connessioni verso il proprio Data Center solo agli IP Akamai



- **Bot Manager Premiere:** gestisce il traffico generato dai bot, distinguendo tra bot legittimi e malevoli, al fine di proteggere i siti e le applicazioni da frodi, web scraping e altri attacchi automatizzati.


Gestione Bot - Bot Manager

Visibilità e controllo sul traffico BOT



- **Data Center DDoS Protection (Prolexic):** offerta tramite la soluzione Akamai Prolexic, questa componente fornisce una protezione completa contro attacchi DDoS su larga scala, assicurando che il traffico dannoso venga mitigato prima di raggiungere le risorse del data center.

Data Center DDoS protection - Prolexic



- **Edge DNS:** assicura la disponibilità e la resilienza del sistema DNS del Cliente, proteggendolo da attacchi di tipo DNS-based e migliorando la velocità e l'affidabilità della risoluzione dei domini.

Edge DNS - DNS autoritativo


Cloud DNS, Scalabilità e disponibilità 100%

Global scale

Migliaia di nameservers distribuiti su scala mondiale per assorbire eventuali DDoS – 200 networks e 28 paesi

IP Anycast

Risoluzioni DNS ruotate su cluster di nameservers vicini ai client - **Riduce tempi di risoluzione**



Authoritative

Akamai name servers autoritativi che contengono i dati delle zone cliente

Proprietary

Software proprietario Akamai e non basato su BIND per ridurre vulnerabilità

Di seguito viene rappresentata la struttura della soluzione di sicurezza Akamai adottata dal Cliente, articolata in tre principali aree di protezione: **Zero Trust Security, Application & API Security** e **Infrastructure Security**. Ciascuna area risponde a specifiche minacce informatiche, fornendo una copertura completa per la protezione delle infrastrutture, delle applicazioni e dei dati aziendali.

Legenda	
	Tecnologie AS-IS
	Tecnologie Opzionali

Zero Trust Security		Application & PI Security			Infrastructure Security
Malicious Employee Behaviour	Malware, Infection & Spread	API Abuse & Attacks	App Exploits & Abuse	Business Logic Abuse	DDoS & DNS Attacks
Enterprise Application Access EAA - Gestione Accessi Remoti		App & API Protector - WAF	Bot Manager Premiere - Gestione Bot		Data Center DDoS Protection - Prolexic (AntiDDoS)
		API Security		API Security	Akamai DNS
				Account Protector	

Figura 1 - Executive Summary Portafoglio dei Servizi di Security Akamai

Questa architettura integrata offre una protezione multilivello contro le minacce più sofisticate, garantendo la sicurezza e la continuità operativa del Cliente in un panorama di minacce in continua evoluzione.

3.2 Descrizione perimetro attuale

Il perimetro della soluzione integrata attualmente utilizzata dal Cliente si estende a una rete complessa e articolata che include:

- N. hostname: 296
- Media attivazione annua: 50 hostname
- N. reti pubbliche di Classe C: 6
- Traffico consegnato alle applicazioni oggetto di protezione (misurato in TB/mese): 210 TB (media 2024)
- N. Rule Set/configurazioni: 16
- Traffico entrante nei Data Center del Cliente (misurato in Mbps):
 - 814 Mb/s (95esimo percentile Scalo Prenestino)
 - 26 Mb/s (95esimo percentile Sede Centrale)
 - 128 Mb/s (95esimo percentile Pero e Castelletto)
- N. zone DNS oggetto di protezione: 82
- N. Data Center attivi: 4
- N. Data Center di prossima attivazione: 2
- N. Certificati: 51

4 Specifiche di Fornitura

La richiesta è quella di predisporre un Accordo Quadro che sia coerente con le esigenze attuali ed evolutive nel medio termine.

L'Accordo Quadro deve prevedere una soluzione basata su tecnologia Akamai necessaria al fine di dare continuità alle attività già in essere sul perimetro di protezione;

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le tecnologie/requisiti tecnici della richiesta di acquisto per la definizione di un Accordo Quadro avente validità di tre anni più opzione di durata di 1 anno a partire dalla data del primo ordine.

4.1 Soluzione basata su tecnologie Akamai

Il Fornitore dovrà presentare un'offerta composta da tecnologie Akamai e dai servizi professionali riportati in Tabella 1 e 2 sul perimetro di seguito definito:

- Perimetro Committed definito per il **primo anno**: vedi par. 3.2
- Nel **secondo anno** di validità dell'Accordo Quadro, il perimetro degli impegni contrattuali (definito come 'Perimetro Committed') corrisponderà all'80% del perimetro dell'anno precedente, ossia del valore economico del Contratto Applicativo dei servizi continuativi afferente al perimetro Committed;
- Nel **terzo anno** di validità dell'Accordo Quadro, il perimetro degli impegni contrattuali (definito come 'Perimetro Committed') corrisponderà al 70% del perimetro del primo anno, ossia del valore economico del Contratto Applicativo dei servizi continuativi afferente al perimetro Committed (del primo anno).

N.B.: Il Cliente si riserva in ogni caso la facoltà di determinare il perimetro effettivo sulla base di esigenze specifiche senza vincoli rispetto alle quantità sopra definite; ovvero i perimetri di riferimento dei Contratti Applicativi saranno definiti annualmente e sulla base di esigenze che possono intervenire anche nel corso di validità del Contratto Applicativo e potranno variare rispetto alle quote indicate, fermo restando le quantità Committed.

Le singole **tecnologie** sono suddivise in tabella come di seguito dettagliato:

- **Tecnologia Base:** tecnologia il cui utilizzo è strettamente necessario al fine di garantire l'erogazione del servizio sul perimetro definito;
- **Tecnologia Opzionale:** tecnologia il cui utilizzo è definito sulla base di esigenze specifiche.

L'offerta economica dovrà tener conto delle quantità presunte e dovrà essere fornita sulla base dei valori unitari così come indicati nella seguente tabella al campo "Unità di misura da quotare a listino":

ID	Tecnologia	Unità di misura da quotare a listino	Tipologia	Perimetro
TECH_01	App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery (period bucket months with Overage Protection)	1 TB/mese	Tecnologia Base	Committed secondo le modalità sopra riportate
TECH_02	App & API Protector with Advanced Security Management - Included advanced delivery - Commitment - Additional Security Configurations	1 configurazione	Tecnologia Base	Committed secondo le modalità sopra riportate
TECH_03	Bot Manager Premiere + Mobile protection	1 TB/mese	Tecnologia Base	Committed secondo le modalità sopra riportate
TECH_04	Anti DDoS - Prolexic Routed PRIMARY Primary Location - Always ON	1 Gbps 1 Data Center	Tecnologia Base	Committed secondo le modalità sopra riportate
TECH_05	EDGE DNS	1 zona	Tecnologia Base	Committed secondo le modalità sopra riportate
TECH_06	EDGE ZTNA (WEB)	1 Utente	Tecnologia Base per il primo anno Tecnologia Opzionale per il secondo e terzo anno	Committed per il primo anno Uncommitted per il secondo e terzo anno
TECH_07	API Security		Tecnologia Opzionale	Uncommitted
TECH_08	Account Protector	1 TB/mese	Tecnologia Opzionale	Uncommitted

Tabella 1 - Requisiti tecnici soluzione

Viene richiesto che la soluzione sia integrata con la piattaforma MISP del Cliente. Sarà responsabilità del Fornitore integrare le tecnologie della soluzione con la piattaforma MISP dedicata.

Il Fornitore dovrà garantire al Cliente le utenze necessarie per l'accesso al portale (circa 130 utenze) con diversi tipi di profilazione (es. accesso login alla console in sola lettura, possibilità di richiesta di change, modifica delle utenze stesse, etc.). Il Fornitore dovrà inoltre garantire la possibilità di creazione, sotto richiesta del Cliente, di utenze API (es. per modifiche delle network list, purge cache, managed SIEM, etc.) e l'eventuale dismissione sicura delle utenze create.

Al fine di erogare le necessarie attività di supporto e manutenzione il Fornitore dovrà utilizzare i servizi professionali del Vendor qualificati come di seguito:

ID	Servizio Professionale	Tipologia
SP_01	Protect&Perform Premium [PSupport and SOCC)	Committed

Tabella 2 – Servizi professionali

4.2 Profili professionali

In questo paragrafo sono descritti i profili professionali che il Fornitore dovrà impiegare per le attività richieste durante la fase esecutiva dell'Accordo Quadro:

- **Project Manager:** è il responsabile della conduzione del progetto di realizzazione e rappresenterà l'interfaccia principale tra il Fornitore ed il Cliente. Ha la responsabilità della Pianificazione delle attività di realizzazione e del relativo tracking e reporting. Garantisce il raggiungimento degli obiettivi e il conseguimento dei risultati programmati. Ha un'esperienza di almeno 5 anni nel ruolo;
- **Specialista Senior:** è responsabile di analizzare i requisiti di sicurezza del Cliente e di trasformare queste informazioni in un disegno di dettaglio dell'infrastruttura. Disegna l'architettura della soluzione di sicurezza; è il riferimento del progetto per quanto riguarda gli aspetti di disegno architeturale; ha una visione globale del progetto; partecipa a tutte le fasi di analisi, in particolare indirizza il lavoro dei singoli Specialisti Junior e fornisce input al Project Manager sulla pianificazione delle attività; controlla la consistenza delle installazioni, presidia l'esecuzione dei test per il rilascio della soluzione in esercizio. Ha un'esperienza lavorativa di:
 - almeno 5 (cinque) anni in ambito cyber security;
 - almeno 3 (tre) anni nell'implementazione e personalizzazione di soluzioni analoghe a quella prevista nel presente Capitolato Tecnico;
- **Specialista Junior:** è in grado di installare e personalizzare l'infrastruttura e le componenti applicative di prodotto in base agli input che derivano dal disegno di dettaglio prodotto. Ha un'esperienza lavorativa di:

- almeno 3 (tre) anni in ambito cyber security;
- aver realizzato almeno 1 (un) progetto inerente all'implementazione della soluzione proposta negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del Bando di gara.

L'Aggiudicatario dovrà dare evidenza del possesso, da parte delle figure professionali coinvolte nelle attività, delle competenze necessarie per operare sulla soluzione proposta attraverso la presentazione dei curricula dei professionisti.

4.3 Assistenza in tempo reale

Il Fornitore dovrà garantire, su base annuale, un servizio di supporto in tempo reale con il SOC del Cliente, in modalità 24/7 festività comprese, tale da poter essere ingaggiato per:

- eventi rilevanti in ambito cyber security;
- malfunzionamenti della soluzione;
- change delle configurazioni;
- supporto operativo;

e che possa intraprendere immediate azioni di mitigazione specifiche.

Tale supporto dovrà poter essere ingaggiato almeno telefonicamente mediante un Punto Unico di Contatto in lingua italiana (mandatoria almeno nella fascia oraria 08:00 – 20:00) e/o inglese.

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro è stimato un effort del servizio avente validità di tre anni più opzione di durata di 1 anno.

4.4 Training on the job

Il Fornitore dovrà effettuare, senza costi aggiuntivi, attività di training on the job erogato da personale certificato al fine di trasferire le informazioni utili al funzionamento e al corretto utilizzo degli strumenti hardware e software. Il training dovrà prevedere almeno i seguenti ambiti, e potrà essere erogato anche attraverso sessioni dedicate:

- overview della soluzione;
- amministrazione della soluzione;
- utilizzo della soluzione (per la fase di analisi);
- funzionalità di reporting.

5 Modalità e tempi di esecuzione

5.1 Premessa

In questo paragrafo sono descritte le modalità con cui dovrà essere erogata la fornitura. Tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni.

Le attività di fornitura verranno erogate in modalità progettuale o in modalità continuativa come dettagliato nei paragrafi successivi.

I servizi da erogare in modalità continuativa non sono scomponibili in fasi e richiedono attività continuative.

L'attivazione è prevista a partire dalla data di inizio del servizio, definita dal Cliente, e l'erogazione è senza soluzione di continuità fino alla data di fine definita, salva ed impregiudicata la facoltà del Cliente di sospendere e/o interrompere il servizio.

I servizi e le remunerazioni saranno definiti all'avvio del contratto e ridefiniti/aggiornati con cadenza annuale tramite la sottoscrizione di un Contratto Applicativo di validità annuale che definirà la tipologia dei servizi che verranno erogati, il dimensionamento e il costo.

La modalità remunerativa prevede la consuntivazione trimestrale per ogni anno di validità del Contratto Applicativo. A fronte di ogni consuntivazione sarà dato seguito alla fatturazione sulla base degli effettivi consumi. A ogni prospetto di consuntivazione il Fornitore dovrà rendere disponibili, anche online, entro i 15 (quindici) giorni solari successivi alla fine del trimestre le seguenti statistiche dettagliate su base mensile:

- traffico totale generato in GB;
- traffico generato in GB per singolo hostname;
- distribuzione geografica degli indirizzi IP generanti traffico.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile tali statistiche in modalità consultazione/download o attraverso dashboard, consentendo, inoltre, la generazione di report in formato tabellare o grafico.

Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dei dati di fatturazione in formato elettronico con il dettaglio delle singole voci di costo fatturato.

A fine periodo di validità del Contratto Applicativo è previsto una revisione complessiva dei servizi erogati con il relativo Conguaglio economico.

Resta inteso che il perimetro dei servizi e il relativo ammontare potrà comunque variare nel corso del periodo di validità del Contratto Applicativo sulla base di nuove esigenze che dovessero nel frattempo intercorrere. Alla scadenza di ogni Contratto Applicativo il

Fornitore garantirà, se non diversamente comunicato dal Cliente, l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto Applicativo.

L'erogazione dei servizi dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse del Fornitore, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate.

5.2 Presa in carico

Il processo di presa in carico è altamente complesso e critico, e dovrà essere effettuato con il massimo impegno da tutti gli attori coinvolti.

La presa in carico potrà riguardare:

- il subentro in un servizio che è erogato da un precedente fornitore (uscente);
- l'attivazione di un nuovo servizio concordato con il Cliente (vedi par. 5.3)

Si precisa che la presa in carico non potrà durare più di trenta (30) giorni. Tale periodo, nel caso di nuova attivazione, sarà comprensivo anche della redazione del piano di attivazione dei nuovi servizi.

Durante il periodo di subentro del singolo servizio, la responsabilità di gestione rimarrà di competenza del Fornitore uscente: la gestione del servizio verrà trasferita al Fornitore entrante al positivo completamento delle attività di presa in carico, sancito dalla firma del Report Finale e del Verbale di Presa in Carico previa accettazione del Cliente.

Per i servizi che non prevedono subentro, la responsabilità sarà fin dall'inizio in carico al Fornitore.

I driver che dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'organizzazione e pianificazione delle attività di subentro sono:

- minimizzare il rischio garantendo la continuità operativa del Servizio;
- definire e disciplinare i confini di responsabilità tra precedente e nuovo Fornitore;
- organizzare le attività di subentro.

Tutte le spese e gli oneri del Fornitore entrante, relativi alle attività propedeutiche all'erogazione dei servizi oggetto del presente Catalogo, sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo complessivo della fornitura.

In questa fase il Fornitore dovrà produrre:

- report sulle attività di subentro/attivazione dei servizi richiesti da produrre con una frequenza almeno bi-settimanale;

- report Finale e Verbale di Presa in Carico che riporti le relazioni finali sulle attività di subentro/attivazione entro 10 (dieci) giorni solari dal termine delle attività subentro/attivazione;
- piano di esercizio per ogni servizio, entro 10 (dieci) giorni solari dal termine delle attività di subentro/attivazione, che comprenderà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - aggiornamento periodico del servizio in base alle evoluzioni delle tecnologie di protezione a supporto degli scenari di rischio;
 - piano di formazione continuativo sulle tecniche di protezione e sulle minacce;
 - valutazione e adeguamento degli effort necessari all'esecuzione del servizio;
 - monitoraggio e pianificazione della capacità operativa dei servizi (Capacity planning e Capacity monitoring).

Si precisa che il Fornitore, ove non diversamente indicato, alla presa in carico di ogni singolo servizio, sancito dal Report Finale e dal Verbale di Presa in Carico, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi o meno i giorni massimi previsti (60 giorni solari nel caso di subentro e 30 giorni solari per nuove attivazioni), sarà responsabile dell'erogazione di quel determinato servizio. Dopo questo periodo, potrà essere concesso un Grace Period, della durata massima di trenta (30) giorni per il subentro e quindici (15) giorni per le nuove attivazioni, durante il quale verranno monitorati SLA/KPI ma non verranno applicate penali; al termine del Grace Period previsto verranno regolarmente monitorati gli SLA/KPI ed applicate penali.

Si precisa altresì che verranno formalizzati tanti Verbali di Presa in Carico quanti sono i servizi da attivare; dunque, anche i diversi Grace Period, se previsti, seguiranno questa sequenza.

5.3 Attivazione

L'attivazione del servizio sarà condotta in modalità progettuale. Si intenda per "Attivazione" la singola messa in protezione di un nuovo perimetro precedentemente definito dal Cliente.

Le attività, da eseguire in modalità progettuale, sono scomposte in interventi e/o obiettivi, di responsabilità del Fornitore, la cui esecuzione è suddivisa in una o più fasi, delimitate da milestone, secondo diversi cicli di realizzazione caratteristici della tipologia dell'intervento stesso.

Le attività oggetto dell'Ordine Applicativo dovranno seguire almeno le seguenti Milestone e Deliverable:

Milestone	Deliverable
Esecuzione delle analisi preliminari, raccolta e formalizzazione dei requisiti della soluzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documento di Piano di Progetto¹ (lingua italiana) 2. Documento di Progettazione Preliminare (lingua italiana)
Setup e configurazione della soluzione	<ol style="list-style-type: none"> 3. Documento Progettazione definitiva ed esecutiva (lingua italiana) 4. Produzione/Aggiornamento dei manuali utente, di amministrazione ed esercizio (lingua italiana o inglese) 5. Documento di Test list di collaudo (lingua italiana)
Attivazione in esercizio	<ol style="list-style-type: none"> 6. Documento di esercibilità della soluzione o aggiornamento dello stesso ove già esistente (lingua italiana o inglese) 7. Collaudo² e relativo Verbale con allegato il Documento di Test list eseguito (lingua italiana) 8. Rilascio in esercizio 9. Tuning

Tabella 6 - Attività oggetto dell'ordine Applicativo

La quantificazione del progetto è in giorni/persona e il corrispettivo è calcolato sulla base della stima iniziale approvata dal Cliente e non in base ai giorni/persona misurati a consuntivo.

In questa fase al Fornitore è quindi richiesto di:

- acquisire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del servizio;
- progettare il servizio mediante l'identificazione della soluzione adottata, della modalità di implementazione, il cronoprogramma di presa in carico e attivazione, con l'evidenza degli obiettivi, delle milestone principali, deliverable attesi, dei vincoli, e scadenze;
- realizzare il servizio, mediante l'implementazione di quanto previsto in fase di progettazione;
- rilasciare il servizio, mediante attività di collaudo e successivo fine tuning.

¹ La bozza del Piano di Progetto dovrà essere condivisa con il Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva o persona da lui delegata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordine Applicativo

² Con riferimento al Collaudo, questo ha l'obiettivo di formalizzare la messa in sicurezza di uno specifico perimetro di risorse del Gruppo FSI; tale collaudo verrà eseguito dal Fornitore in presenza del Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva o da persona da lui delegata e la durata dello stesso può variare in base ai Test predisposti.

5.4 Manutenzione continuativa

Una volta rilasciato, il servizio verrà erogato in modalità continuativa 24/7, a canone, mediante la messa a disposizione della tecnologia abilitante e di risorse professionali di supporto specialistico.

Il Fornitore dovrà garantire il Servizio di Assistenza e Manutenzione per la durata dell'intero periodo contrattuale.

Le richieste di intervento dovranno essere identificate e tracciate nei vari livelli di intervento.

Il personale che prenderà in carico la richiesta di Assistenza e Manutenzione dovrà essere qualificato e certificato quindi abilitato ad espletare il servizio.

Il Fornitore dovrà, inoltre, mettere a disposizione del Cliente, un servizio di assistenza in lingua italiana per tutto ciò che riguarda il funzionamento e l'utilizzo della soluzione, fermo restando la disponibilità del supporto immediato ed in tempo reale per eventi critici come descritto in precedenza. Il Cliente dovrà avere la possibilità di ingaggiare l'assistenza attraverso almeno due delle seguenti modalità:

- via portale internet dedicato;
- via telefono;
- via email.

Il supporto potrebbe essere erogato anche da remoto a fronte di particolari esigenze indicate dal Cliente.

Il Fornitore è tenuto, in caso di malfunzionamento della soluzione, (intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia del sistema che provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio) e, in ogni caso, per ogni difformità del prodotto dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso, a ripristinare, anche in loco, la piena funzionalità della soluzione stessa.

I servizi si intendono comprensivi di ogni attività che, anche se non esplicitamente richiesta, si renda necessaria per il completamento delle prestazioni.

5.5 Fine Fornitura

Sia nei casi di naturale cessazione del servizio che in ogni altra ipotesi di terminazione, sospensione, risoluzione o recesso anticipato del Contratto, è fatto esplicitamente obbligo al Fornitore di concordare preventivamente con il Cliente le modalità e di attuare specifiche procedure atte a regolamentare in modo idoneo ed esaustivo:

- l'interoperabilità e la portabilità dei dati attraverso funzioni di esportazione degli stessi e delle relative elaborazioni;
- le modalità di rientro in possesso da parte del Cliente di tutti i dati gestiti nell'ambito della fornitura, che il Fornitore si impegna a individuare e rendere disponibili prima della cessazione del servizio affinché questo possa avvenire nelle migliori condizioni per il Cliente entro 90 giorni dalla conclusione del servizio;
- la cancellazione sicura attraverso procedure di wiping allo scadere del termine di cui al punto precedente, o su richiesta anticipata da parte del Cliente, fatti salvi gli obblighi di legge, di ogni dato gestito nell'ambito della fornitura e memorizzato sui sistemi informatici, o comunque nella disponibilità, diretta o indiretta, del Fornitore o di sue società controllate o consociate, o di suoi subappaltatori o subfornitori e personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività.

6 Livelli di Servizio Attesi

Di seguito sono descritti gli SLA previsti per i servizi oggetto del presente capitolato.

6.1 Collezionamento eventi SIEM

Le soluzioni dovranno garantire sempre la disponibilità e la fruibilità dei log di sicurezza prodotti ed integrati nei SIEM a disposizione del Cliente. Tali log dovranno essere inviati ai SIEM in modalità *real-time* o *near real-time* con un ritardo massimo di 15 minuti. Verrà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni ora di log non raccolti se la causa del disservizio è da imputare ad un malfunzionamento della soluzione.

6.2 Riunione di Kick-Off, Documenti di Pianificazione e Piano di Progetto

In merito alle modalità di esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni:

- giorno lavorativo di ritardo non giustificato/concordato successivo al quinto per la riunione di Kick-Off;
- giorno lavorativo di ritardo non giustificato/concordato successivo al decimo per la produzione del Documento di Pianificazione;
- giorno lavorativo di ritardo non giustificato/concordato successivo al decimo previsto per la condivisione del documento Piano di Progetto come richiesto.

6.3 Disponibilità soluzione

La soluzione Cloud dovrà essere funzionante e disponibile per il 100% del tempo nell'arco dell'intero anno solare di riferimento (24/7/365).

A tal riguardo il Cliente dovrà poter accedere al sistema di monitoraggio degli SLA predisposto dal Fornitore. Qualora, alla fine di ogni anno solare, venissero riscontrati disservizi legati al funzionamento della soluzione verrà applicata una penale complessiva calcolata nel seguente modo:

$$\text{Penale(€)} = 100 * (T);$$

dove T è il tempo complessivo di disservizio, espresso in minuti, nell'anno solare di riferimento, arrotondato per eccesso al multiplo di 10 superiore.

Ad esempio, se nell'arco solare di riferimento viene riscontrato un disservizio complessivo di 73 minuti verrà applicata la seguente penale:

$$\text{Penale(€)} = 100 * (73 + 7) = \text{€ } 8.000,00$$

Per T=0 (nessun disservizio durante l'anno solare di riferimento), non sarà applicata nessuna penale.

6.4 Servizio di assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle soluzioni dovrà essere garantito nella modalità 24/7 festività comprese, secondo le seguenti Severità e SLA di intervento:

Severità	Descrizione	Tempo di presa in carica ticket	Monitoraggio ticket aperti	Tempo di risoluzione	Ulteriori Caratteristiche
1	Impatto elevato, in caso di forti anomalie riscontrate sul servizio	Entro 15 minuti dall'apertura del ticket	Ogni 3 ore a partire dalla conferma della presa in carica del ticket	Entro 4 ore dalla presa in carico del ticket	Per escalation su ticket aperti, o in fase di apertura, è richiesta assistenza in lingua italiana, almeno durante i giorni feriali in orario lavorativo.
2	Impatto significativo, in caso di piccole anomalie riscontrate sul servizio	Entro 1 ore lavorative ³ dall'apertura del ticket	2 volte al giorno a partire dalla conferma della presa in carica del ticket	Entro il Next Business Day dalla presa in carico del ticket	
3	Impatto basso, in caso di richieste informative	Entro il giorno lavorativo ⁴ dell'apertura del ticket	1 volta a giorno a partire dalla conferma della presa in carica del ticket	N/A	

Tabella 7 – Tempo presa in carica, monitoraggio e risoluzione ticket

Con riferimento a quanto sopra indicato sono previste le seguenti penali:

- **Ticket con Severità 1:**
 - **Presa in carico:**
 - € 1.500,00 per ogni 15 minuti successivi ai primi 15 (es. ticket preso in carico il 15-esimo minuto → nessuna penale; ticket preso in carico il 31-esimo minuto → penale di € 1.500,00)
 - **Monitoraggio:**
 - €250,00 per ogni 30 minuti successivi alle prime 3 ore (es. invio monitoraggio il 241-esimo minuto → penale di € 250,00).

³ Per ore lavorative si intende l'intervallo di tempo tra le 8:00 e le 20:00 (ora italiana) dei giorni feriali previsti dal calendario italiano.

⁴ Per giorno lavorativo si intendono i giorni feriali previsti dal calendario italiano.

- **Tempo di ripristino:**
 - €500,00 per ogni 15 minuti successivi alle prime 4 ore (es. risoluzione il 256-esimo minuto → penale di € 500,00).
- **Ticket con Severità 2:**
 - **Presa in carico:**
 - € 750,00 per ogni 15 minuti successivi alla prima ora (es. ticket preso in carico il 60-esimo minuto lavorativo → nessuna penale; ticket preso in carico il 76-esimo minuto lavorativo → penale di € 750,00).
 - **Monitoraggio:**
 - €250,00 per ogni monitoraggio mancato.
 - **Tempo di ripristino:**
 - €750,00 per ogni giorno successivo al Next Business Day di riferimento (es. risoluzione il secondo Business Day → penale di € 750,00).

6.5 Tempi mitigazione attacchi

Tipologia di Attacco	Tempo di mitigazione
UDP/ICMP Flood	5 minuti
SYN Flood	5 minuti
TCP Flag Abuse	5 minuti
GET/POST Flood	20 minuti
DNS Reflection	10 minuti
DNS Attack	10 minuti

Tabella 8 – Tempi mitigazione attacchi

Se il tempo di mitigazione eccede di 60 secondi le tempistiche sopra definite, il cliente ha diritto a una riduzione del 2% del costo mensile per ogni minuto aggiuntivo di ritardo, fino a un massimo del 50% del costo mensile fino a un massimo del 20% del valore del singolo Contratto Applicativo.

6.6 Tuning, Whitelisting e Blacklisting di Prefissi IP

Il fornitore si impegna a implementare le richieste di tuning, whitelisting e blacklisting di prefissi IP entro un tempo massimo di risposta di 10 minuti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le penalità si applicano nel caso in cui il fornitore non rispetti il tempo massimo di risposta di 10 minuti:

- **Ritardo Minore** (fino a 15 minuti di ritardo):
per ogni ritardo che si estende oltre i 10 minuti ma non supera i 15 minuti, verrà applicata una penale del 5% del costo mensile del servizio per ciascun evento.
- **Ritardo Moderato** (da 15 a 30 minuti di ritardo):
pe la risposta o implementazione richiede tra 15 e 30 minuti, il cliente ha diritto a una penale del 10% del costo mensile del servizio per ciascun evento.
- **Ritardo Grave** (oltre 30 minuti):

per ritardi superiori ai 30 minuti, il cliente avrà diritto a una penale del 15% del costo mensile del servizio per ciascun evento di ritardo, fino a un massimo di 50% del costo mensile totale nel mese in cui si verifica l'evento fino a un massimo del 20% del valore del singolo Contratto Applicativo.

Eventuali circostanze eccezionali, come la manutenzione straordinaria programmata con il Cliente o eventi di forza maggiore, devono essere concordate e notificate al cliente con un preavviso adeguato (minimo 2 giorni lavorativi). Tali eventi non saranno soggetti alle penalità previste.

7 Governance

7.1 Contratti Applicativi

La fornitura è disciplinata dal presente Catalogo.

Alla Fornitura sarà data attuazione con la sottoscrizione da parte del Cliente e del Fornitore di specifici Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi sono atti a contenuto negoziale con cui viene data attuazione alla fornitura e richiesta l'erogazione di servizi che hanno modalità di erogazione sia continuativa che progettuale.

La durata dei Contratti Applicativi per i servizi a canone prevista è di un anno, ma potranno definirsi durate differenti in relazione alle specifiche esigenze di servizio che si manifesteranno.

7.2 Organismi di governance

La gestione delle tematiche relative all'erogazione delle prestazioni di cui al Catalogo dei Servizi è affidata a un Comitato di Governo, formato dai referenti di Contratto del Cliente e del Fornitore, dal Service Manager, dai responsabili operativi che il Cliente individuerà e dal Referente per la sicurezza logica del Fornitore.

Il Comitato di Governo si riunisce, con periodicità da determinare, su convocazione del Referente Unico di Contratto del Cliente, ad iniziativa di quest'ultimo ovvero in funzione di un calendario prestabilito concordato tra le parti e avrà la funzione, di verificare lo stato di avanzamento e della qualità dei servizi erogati, verificandone il rispetto dei termini definiti all'atto della loro attivazione.

7.3 Procedura di Cambiamento

I processi di adeguamento dell'Accordo Quadro, sia contrattuali (remunerazione, Livelli di Servizio Attesi, perimetro di responsabilità, ecc..) che organizzativi (processi, strumenti impiegati, modello di erogazione, ecc..) saranno definiti, tenendo conto dell'economicità complessiva del servizio, delle performance attese e degli investimenti sostenuti dal Fornitore.

Per attuare questi cambiamenti si definisce un'apposita Procedura di Cambiamento. Essa è applicabile a qualsiasi modifica delle disposizioni, ad esempio:

- Ai servizi richiesti introducendone di nuovi o modificando quelli esistenti in termini di requisiti, specifiche operative, modalità di erogazione, ecc...
- Ai Livelli di Servizio e alle modalità di calcolo delle penali.
- Al modello di remunerazione, inclusi i driver/metriche di misurazione delle quantità.
- Alle skill richieste.
- A qualsiasi altro elemento tecnico-contrattuale della fornitura.

Qualora, a seconda dei casi, il Cliente da una parte, o il Fornitore, dall'altra, intendano proporre modifiche a uno o più dei documenti costituenti l'intera fornitura, incluse le sue Appendici, essi dovranno comunicare all'altra parte per iscritto, tramite i rispettivi Referenti Unici di Contratto, un "Documento di Modifica" con l'indicazione delle modifiche richieste, specificando, per quanto ragionevolmente possibile, la natura e le ragioni delle modifiche.

Il documento dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- Ambito della richiesta di modifica.
- Analisi del contesto di riferimento e motivazioni della richiesta (fornendo, laddove utili o necessari dati ed elementi quantitativi a supporto).
- Proposta di modifica e analisi degli impatti economici, tecnici e di processo/metodologia laddove applicabili.

Salvo eccezioni motivate nel documento, le proposte di modifica dovrebbero avere almeno un "periodo di prova", nell'arco del quale si applicheranno le correnti modalità operative della fornitura, raccogliendo in parallelo i dati utili per confrontare le differenze con la proposta di modifica. Al termine del periodo di parallelismo la modifica entra in vigore.

Qualsiasi proposta di modifica presentata dal Fornitore deve essere accettata dal Cliente per entrare in vigore.

Nel caso in cui le proposte di modifica siano presentate dal Cliente:

- Si dà atto che il Cliente, in qualsiasi momento, ha diritto di chiedere al Fornitore l'introduzione di nuovi servizi o la modifica di servizi esistenti e che il Fornitore è tenuto a dare esecuzione a tale richiesta, fermo restando la produzione del Documento di Modifica.
- Le modifiche che hanno impatti sul modello di remunerazione, sui Livelli di Servizio e sulle penali, a partire dal Documento di Modifica, saranno approfondite da tavoli di lavoro congiunti tra Fornitore e Cliente per esaminarne tutte le implicazioni, lavorando congiuntamente secondo la normale diligenza professionale.
- Eseguita la procedura descritta nei punti precedenti, qualsiasi modifica entrerà comunque in vigore solo dopo approvazione/comunicazione del Cliente al Fornitore.

7.3.1 Variazione dei volumi e dei corrispettivi

Nel corso della durata del contratto varieranno i volumi dimensionali dei servizi erogati.

Per definire preliminarmente il valore economico sottostante alle suddette variazioni, si utilizzeranno le metriche dei corrispettivi dei servizi e delle tariffe professionali:

- incrementi/decrementi dei servizi saranno misurati da variazioni di volume e quindi da corrispettivi definiti nelle metriche di valorizzazione economica, nel rispetto dei minimi contrattuali definiti;
- variazioni di criticità e livelli di servizio richiederanno più/meno risorse e saranno misurati quantitativamente ed economicamente dai corrispettivi delle figure professionali e delle risorse in aggiunta/diminuzione che saranno necessarie.

Le variazioni si applicheranno in aggiunta/diminuzione alla quota base del relativo corrispettivo dei servizi a canone.

Il valore economico in aumento/diminuzione dei canoni a seguito di variazioni di volumi/criticità potrà essere determinato, in aggiunta alle metriche descritte, anche con ulteriori metriche e/o parametri che il Cliente e il Fornitore concorderanno di adottare.

8 Ulteriori Specifiche

Nel rispetto delle normative vigenti e al fine di promuovere pratiche ecosostenibili, l'appaltatore si impegna a garantire l'utilizzo di materiali e processi che riducano l'impatto ambientale, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla gestione responsabile delle risorse e alla minimizzazione dei rifiuti.

Sarà richiesto in fase di esecuzione il possesso di un Codice Etico aziendale e delle certificazioni ISO 27001 (Gestione della Sicurezza delle Informazioni) e ISO 14001 (Gestione Ambientale), quale dimostrazione dell'impegno verso la sostenibilità, la sicurezza e la trasparenza. Saranno, inoltre, valutate positivamente soluzioni innovative e tecnologie a basso impatto, con certificazioni ambientali riconosciute e una gestione ottimale dell'intero ciclo di vita del progetto, in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOTA per gli operatori economici: compilare solo i campi modificabili, evidenziati in grigio.

Spett. le

Domanda di Partecipazione

Allegato A.1

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di una soluzione Anti-DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) basata su tecnologie Akamai e relativi servizi professionali

CIG B5C6529630

Il/la sottoscritto/a							
Nato/a a		Prov.	()	il	/	/	
In qualità di <i>(selezionare in alternativa la casella corrispondente):</i>							
<input type="checkbox"/>	Selezionare Carica e Legale rappresentante						
ovvero							
<input type="checkbox"/>	Procuratore <i>(in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)</i>						
dell'Impresa <i>(indicare Ragione Sociale per esteso):</i>							
C.F/ P. Iva. , con sede legale in:							
Via					n°		
C.A.P.		Città		Prov.	()		
Telefono			Fax			e-mail	

N.B. In caso di operatori raggruppandi/ costituendi replicare per ciascun componente, all'interno del campo moduli che segue, le medesime informazioni riportate nella tabella di cui sopra:

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come

A	<input type="checkbox"/>	Operatore economico in forma singola (art. 65, comma 2, lett. a) del D.lgs. 36/2023)
----------	--------------------------	--

oppure come:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1	<input type="checkbox"/>	un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023)
2	<input type="checkbox"/>	un Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del c. c. (art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs. 36/2023)
3	<input type="checkbox"/>	un G.E.I.E. (art. 65, comma 2, lett. h) del D.lgs. 36/2023)

In tal caso precisare:

<input type="checkbox"/> costituito	<input type="checkbox"/> costituendo
-------------------------------------	--------------------------------------

oppure come:

C	<input type="checkbox"/>	Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023)
----------	--------------------------	--

oppure come:

D	<input type="checkbox"/>	Consorzio fra imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs. 36/2023)
----------	--------------------------	---

oppure come:

E	<input type="checkbox"/>	Consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023)
----------	--------------------------	---

oppure come:

F	<input type="checkbox"/>	Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Aggregazione di rete")	<input type="checkbox"/> dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
			<input type="checkbox"/> dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
			<input type="checkbox"/> dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria

DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici

➤ **[da compilare in caso di R.T.I./Consorzio/G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) ed h) del D.lgs. 36/2023 costituito/costituendo]**¹, che le imprese che costituiscono/costituiranno

¹ In tale ipotesi, la presente Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalla Mandataria/Capogruppo in caso di soggetti costituiti o da tutti i componenti che costituiranno il R.T.I./Consorzio ordinario/G.E.I.E., in caso di soggetti costituenti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

il R.T.I./Consorzio sono (*specificare ragione sociale, sede legale e C.F./Partita IVA, parte di prestazione che ciascuna intende eseguire e relativa percentuale di svolgimento*):

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>C.F./ Partita IVA</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Percentuale di svolgimento</u>	<u>Qualifica</u> (es: mandante, mandataria)

N.B. ove necessario, replicare all'interno del campo moduli le medesime informazioni riportate nella tabella per ciascuna ulteriore impresa

e che le stesse si impegnano a realizzare le parti di prestazione ivi indicate e, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ivi indicata come mandataria;

- ***[da compilare in caso di Consorzio di cui agli artt. 65, comma 2, lettere b), c), d) e art. 66, comma 1, lett. g) del D.lgs. 36/2023², indicando sia i dati relativi al Consorzio che alle consorziate per cui concorre], che il Consorzio esegue le seguenti prestazioni e che le imprese consorziate per cui concorre (designate esecutrici) sono:***

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>C.F./ Partita IVA</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Percentuale di svolgimento</u>	<u>Qualifica</u> (es: Consorzio, consorziate esecutrice)

N.B.1 ove necessario, replicare all'interno del campo moduli le medesime informazioni riportate nella tabella per ciascuna ulteriore impresa

N.B.2 Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare le consorziate per le quali concorre.

- ***[da compilare in caso di Consorzio di cui agli artt. 65, comma 2, lettera b) c) e d) e art. 66, comma 1, lett. g) del D.lgs. 36/2023] che le imprese consorziate che prestano i requisiti sono:***

² In tale ipotesi, la presente Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Consorzio.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>C.F./ Partita IVA</u>

N.B. ove necessario, replicare all'interno del campo moduli le medesime informazioni riportate nella tabella per ciascuna ulteriore impresa

- ***[da compilare nel caso in cui il Concorrente sia un Aggregazione di imprese di rete di cui 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023³] di aver sottoscritto in data _____, prima della presentazione dell'offerta, il contratto di rete e che la durata dell'aggregazione, come da contratto, è stabilita fino al _____, nonché che le parti dell'appalto ovvero la percentuale dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete è la seguente:***

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>C.F./ Partita IVA</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Percentuale di svolgimento</u>

N.B. ove necessario, replicare all'interno del campo moduli le medesime informazioni riportate nella tabella per ciascuna ulteriore impresa

- ***[da compilare nel caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]:***
 - di aver conferito, prima della presentazione dell'offerta, il potere di rappresentanza all'Impresa _____ qualificata "organo comune", con contratto di rete richiamato al punto precedente;
 - di concorrere per le seguenti imprese:

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>C.F./ Partita IVA</u>

³ In tale ipotesi, la presente Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- in caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- in caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- in caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, ovvero dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

<i>N.B. ove necessario, replicare all'interno del campo moduli le medesime informazioni riportate nella tabella per ciascuna ulteriore impresa</i>		

- **in caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:**
 - di aver conferito prima della presentazione dell'offerta, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa _____ qualificata mandataria, con contratto di rete sopra indicato;

- **in caso di Aggregazione di Imprese di Rete, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, ovvero dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria:**
 - ***[in caso di RTI costituito]*** di aver conferito prima della presentazione dell'offerta, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa _____ qualificata mandataria, con apposito allegato al contratto di rete richiamato al punto precedente;

oppure

- ***[in caso di RTI costituendo]*** che sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa _____ che rivestirà la qualifica di mandataria, conformemente alle relative dichiarazioni allegato al contratto di rete richiamato al punto precedente;

a) ai fini dell'applicazione dell'art. 170 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che i prodotti oggetto della procedura

hanno origine in un paese UE

hanno origine in _____ quale Paese Terzo, per una percentuale - rispetto al totale dei prodotti oggetto della procedura - pari a _____% .

Dichiara altresì che per il suddetto Paese:

sussiste

non sussiste

un accordo multilaterale o bilaterale ai sensi della predetta norma.

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) ovvero di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in altre forme diverse e in particolare come _____ e che tale circostanza non influisce sulla procedura di gara, né è idonea a

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali in quanto *(allegare la documentazione che dimostra che la circostanza non influisce sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali);*

c) [da compilare nel caso in cui il Concorrente partecipi in forma singola]

Selezionare una delle due opzioni:

- di non essere una Società di revisione di FS o facente parte del Network della Società di Revisione di FS;
- di essere una Società di revisione di FS o facente parte del Network della Società di Revisione di FS. In tale ipotesi la stipula dell'Accordo Quadro sarà subordinata all'autorizzazione da parte del Collegio Sindacale di FS;

ovvero

[da compilare nel caso in cui il Concorrente partecipi in forma associata]

Selezionare una delle due opzioni:

- che nessuna delle imprese facenti parte della compagine riunita è una Società di revisione di FS o fa parte del Network della Società di Revisione di FS;
- che la/e seguente/i impresa/e facenti parte della compagine riunita è una Società di revisione di FS o fa parte del Network della Società di Revisione di FS. In tale ipotesi la stipula dell'Accordo Quadro sarà subordinata all'autorizzazione da parte del Collegio Sindacale di FS;

- d) di essere in possesso dei requisiti indicati nel punto 4.2 dell'Allegato C (Capitolato Tecnico) necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati nel punto VI.2 del Disciplinare di gara;
- e) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, tutti i documenti in essi richiamati e/o agli stessi allegati, nonché tutta la documentazione pubblicata sul Portale Acquisti nel corso della procedura di gara, ivi comprese le risposte ai quesiti, il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il Modello 231 di FSTechnology S.p.A. e le Condizioni Generali di Contratto, quest'ultime pubblicate sul sito istituzionale di Ferservizi S.p.A. al seguente link: <https://www.ferservizi.it/content/ferservizi/it/bandi-e-gare.html>;
- g) che la documentazione di gara e le relative informazioni ricevute dalla Stazione appaltante consentono l'esatta esecuzione dell'appalto;
- h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d'opera eventualmente da impiegare per l'esecuzione dell'appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- j) di essere informato che i dati personali raccolti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli acquisiti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati secondo l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, pubblicata nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale di Ferservizi S.p.A., al seguente link: <https://www.ferservizi.it/content/ferservizi/it/protezione-dati-personali-e-tvcc/info.html>;
- k) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per la consultazione del FVOE per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte di Ferservizi del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 99 del Codice d.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso;
- m) di autorizzare espressamente Ferservizi S.p.A. ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023, ad inviare le suddette comunicazioni nonché eventuali ulteriori richieste e/o comunicazioni inerenti all'appalto in questione all'indirizzo PEC indicato al momento dell'iscrizione al Portale Acquisti, e di assumersi ogni responsabilità in caso di malfunzionamento/scadenza/modifica dell'indirizzo PEC indicato, non tempestivamente aggiornato nell'Area dedicata (Profilo Utente dell'impresa) del Portale Acquisti;
- n) di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:
- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
 - 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Al riguardo indica il seguente sito internet al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;
 - 20% per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni, secondo quanto riportato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA" del Disciplinare di gara:
 - ISO 27001;
 - ISO 14001;
- o) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a costituire apposita garanzia di ammontare pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, da prestarsi prima della stipula dell'*Accordo Quadro* mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – stipulata da parte di un istituto garante in possesso degli indici indicati nella documentazione di gara secondo lo schema di garanzia allegato al Disciplinare di gara).

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto* da:			

** La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti, in tal caso allegando la relativa procura notarile, ovvero la deliberazione degli organi societari da cui risulti la designazione della persona o delle persone incaricate di concorrere alla gara in rappresentanza del Concorrente.*